



CONI

Copia Conforme all'originale  
Segreteria Organi Collegiali  
Alessandro Cherubini  
*Alessandro Cherubini*



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. 488

del 20/11/2024

**Oggetto:** Federazione Italiana Kickboxing Muay Thai Savate Shoot Boxe Sambo MMA (FEDERKOMBAT) – approvazione, ai fini sportivi, del Regolamento Organico, ai sensi dell’art. 7, comma 5, lett. l), dello Statuto del CONI.

Esecuzione:

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Conoscenza:

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Consegnata il: \_\_\_\_\_

LA GIUNTA NAZIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto del CONI;



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

*Alessandro Cherubini*Deliberazione n. 488Riunione del 20/11/2024

**VISTO** lo Statuto della Federazione Italiana Kickboxing Muay Thai Savate Shoot Boxe Sambo MMA;

**VISTA** la comunicazione del 18 novembre 2024 con la quale la Federazione Italiana Kickboxing Muay Thai Savate Shoot Boxe Sambo MMA ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento Organico, deliberato dal Presidente federale con la delibera d'urgenza n. 6 del 18 novembre 2024;

**RILEVATO** che il testo della suddetta normativa risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche ed integrazioni, allo Statuto del CONI, allo Statuto federale e alla vigente legislazione in materia sportiva;

tutto ciò premesso e considerato,

### DELIBERA

l'approvazione, ai fini sportivi, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. I), dello Statuto del CONI, del testo del Regolamento Organico della Federazione Italiana Kickboxing Muay Thai Savate Shoot Boxe Sambo MMA (FEDERKOMBAT), deliberato dal Presidente federale con la delibera d'urgenza n. 6 del 18 novembre 2024.

Il testo della normativa in esame viene allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale. Il provvedimento adottato dal Presidente federale dovrà essere sottoposto a ratifica nella prima riunione utile da parte del Consiglio federale e ne dovrà essere data immediata comunicazione al CONI.

**IL SEGRETARIO**  
F.to Carlo Mornati

**IL PRESIDENTE**  
F.to Giovanni Malagò

VISTO: se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente normativa.

Il Direttore  
Avv. Michele Signorini



CONI

Copia Conforme all'originale  
Segreteria Organi Collegiali  
Alessandro Cherubini  
*Alessandro Cherubini*

Regione .....  
N. di partecipazione n. **488**  
Riunione del **20/11/2024**



REGOLAMENTO

ORGANICO

Federkombat

FEDERAZIONE ITALIANA  
KICKBOXING MUAY THAI SAVATE SHOOT BOXE SAMBO MMA

---

**SOMMARIO REGOLAMENTO ORGANICO**

<b>GENERALITÀ 6</b>	
Art. 1	Disposizioni Generali ..... 6
<b>AFFILIATI..... 6</b>	
Art. 2	Affiliazione. Definizione, durata, decorrenza e requisiti ..... 6
Art. 3	Modalità di affiliazione..... 7
Art. 3bis	Domanda di riaffiliazione..... 8
Art. 3ter	Accoglimento e rigetto delle domande di affiliazione e riaffiliazione ..... 8
Art. 4	Contributi di affiliazione e riaffiliazione ..... 9
Art. 5	Rappresentanza sociale..... 9
Art. 6	Denominazione sociale. Sede legale..... 9
Art. 7	Fusioni ..... 10
Art. 8	Comunicazione di tutte le variazioni ..... 11
Art. 9	Cessazione di appartenenza alla Federkombat ..... 11
Art. 10	Recesso ..... 11
Art. 11	Scioglimento volontario..... 11
Art. 12	Radiazione ..... 11
<b>AFFILIATI – DIRITTI E DOVERI..... 12</b>	
Art. 13	Diritti e doveri..... 12
<b>AGGREGATI ..... 13</b>	
Art. 14	Definizione. Richiesta di adesione alla Federazione. Diritti e Doveri ..... 13
<b>I TESSERATI..... 14</b>	
Art. 15	Soggetti tesserati, definizione, decorrenza, durata e requisiti..... 14
Art. 16	Il Tesseramento. Disposizioni Generali..... 15
Art. 17	Procedure per il tesseramento ..... 16
Art. 18	Tesseramento dei Dirigenti Sociali..... 16
Art. 19	Tesseramento dei Tecnici ..... 17
Art. 20	Tesseramento degli Atleti ..... 17
Art. 21	Direttori di Gara (Ufficiali di Gara)..... 18
Art. 22	Tesseramento Medici Sociali e collaboratori parasanitari ..... 18
Art. 23	Tesseramento Medici Federali..... 18
Art. 24	Tesseramento Docenti Formatori..... 19
Art. 25	Tesseramento presso più Affiliati/Aggregati ..... 19
Art. 26	Albo Ufficiali..... 19
Art. 27	Vincolo sportivo ..... 20
Art. 28	Trasferimento..... 20
Art. 29	Prestito Alternativo ..... 21
Art. 30	Scioglimento del vincolo ..... 21
Art. 31	Comunicazione di trasferimento..... 22
Art. 32	Contestazioni e reclami..... 22
Art. 33	Medaglia d’Onore al Merito Sportivo ..... 22
<b>ATTIVITÀ SPORTIVA FEDERALE ..... 22</b>	
Art. 34	Attività Sportiva Federale – Disposizioni Generali ..... 22
Art. 35	Attività Sportiva Federale..... 23
Art. 36	Classi e Categorie di Atleti ..... 23
Art. 37	Partecipazione all’attività agonistica ..... 24
Art. 38	Partecipazione all’attività non agonistica ..... 24
Art. 39	Suddivisione tecnica ..... 24
Art. 40	Assegnazione punteggi, titoli e premi..... 25
Art. 41	Atleti non regolarmente tesserati ..... 25
<b>ASSICURAZIONE 25</b>	
Art. 42	Norme Generali ..... 25
Art. 43	Anno sportivo ..... 25
Art. 44	Tipi di gare..... 25
Art. 45	Partecipazione..... 26
Art. 46	Organizzazione Gare Internazionali in Italia ..... 26

Federkombat – R.O.

Art. 47	Organizzazione Gare Nazionali .....	26
Art. 48	Organizzazione Gare Regionali .....	26
Art. 49	Calendario delle prove .....	26
Art. 50	Limiti di partecipazione .....	26
Art. 51	Prove all'estero .....	27
Art. 52	Squadre Nazionali – Disposizioni Generali .....	27
Art. 53	Definizione di atleta "azzurro" .....	27
Art. 54	Regolamento degli atleti azzurri e nazionali .....	27
Art. 55	Divisa e Abbigliamento Tecnico – "Maglia Azzurra" .....	28
Art. 56	Capitano .....	28
Art. 57	Alfieri .....	28
Art. 58	Doveri degli "Azzurri" e dei "Nazionali" .....	29
Art. 59	Squadre Nazionali .....	29
ORGANIZZAZIONE FEDERALE .....		29
Art. 60	Organizzazione Federale – Disposizioni Generali .....	29
Art. 61	Separazione dei poteri .....	30
Art. 62	Funzionamento degli Organi collegiali .....	30
Art. 63	Principio della proroga .....	30
Art. 64	Decadenza .....	30
Art. 65	Organi Federali Centrali – Disposizioni Generali .....	31
Art. 66	L'Assemblea Nazionale .....	31
Art. 67	Ordine del giorno e proposte .....	31
Art. 68	Partecipazione all'Assemblea, rappresentanza e deleghe. Interventi mediante strumenti di video e teleconferenza .....	31
Art. 69	Diritto di Voto – Elettorato Attivo .....	32
Art. 70	Diritti di voto: Voto di base e Voti plurimi .....	33
Art. 71	Assegnazione Voti Plurimi e criteri di attribuzione .....	33
Art. 72	Documentazione attestante il diritto di voto e di rappresentanza .....	34
Art. 73	Impugnazione della Tabella Voti .....	34
Art. 74	Commissione Verifica dei Poteri .....	34
Art. 75	Commissione Scrutinio .....	35
Art. 76	Apertura dell'Assemblea Nazionale e Ufficio di Presidenza .....	35
Art. 77	Il Presidente dell'Assemblea Nazionale .....	35
Art. 78	Votazioni, conteggi e modalità di elezione .....	36
Art. 79	Operazioni di scrutinio .....	37
Art. 80	Cariche Elettive .....	38
Art. 81	Schede per elezioni .....	38
Art. 82	Verbale dell'Assemblea Nazionale .....	38
Art. 83	Eleggibilità .....	38
Art. 84	Incompatibilità .....	38
Art. 85	Candidature .....	39
Art. 86	Pubblicazione delle Liste .....	39
Art. 87	Documentazione dei requisiti d'eleggibilità .....	39
Art. 88	Condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità .....	39
Art. 89	Impugnazione delle candidature .....	39
Art. 90	Situazione di incompatibilità e Opzione .....	39
Art. 91	Criteri di attribuzione delle cariche .....	40
IL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE .....		40
Art. 92	Disposizioni Generali, attribuzioni e prerogative .....	40
Art. 93	Impedimento temporaneo, definitivo o dimissioni .....	40
Art. 94	Deleghe .....	40
IL CONSIGLIO FEDERALE .....		40
Art. 95	Composizione e convocazione .....	40
Art. 96	Funzioni e competenze .....	41
Art. 97	Elezione dei Vicepresidenti .....	41
Art. 98	Delibere .....	41

Federkombat – R.O.

Art. 99	Nomina di Commissioni e Gruppi di Lavoro .....	42
Art. 100	Decadenza, Dimissioni e Integrazioni del Consiglio Federale .....	42
Art. 101	Riunioni in forma elettronica a distanza .....	42
SECRETARIO GENERALE		42
Art. 102	Attribuzioni, funzioni, assenza o impedimento .....	42
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI .....		43
Art. 103	Composizione, attribuzioni e modalità di funzionamento .....	43
Art. 104	Incompatibilità.....	43
ORGANI DI GIUSTIZIA FEDERALI .....		43
Art. 105	Funzionamento e procedure.....	43
STRUTTURE FEDERALI .....		43
Art. 106	Il Consiglio di Presidenza .....	43
Art. 107	La Consulta Nazionale.....	44
Art. 108	Commissione Federale di Garanzia .....	44
ORGANISMI TECNICI NAZIONALI .....		44
Art. 109	Organismi Tecnici Nazionali .....	44
Art. 110	Costituzione delle Commissioni .....	44
Art. 111	Disposizioni generali – Organismi Tecnici Nazionali e Commissioni di cui all’art. 42 e ss. dello Statuto .....	45
Art. 112	La Commissione Tecnica Federale .....	45
Art. 113	La Commissione Tecnica Arbitrale .....	45
Art. 114	La Scuola Nazionale di Formazione.....	46
Art. 115	La Scuola Nazionale di Formazione Tecnica .....	47
Art. 116	La Commissione Medica .....	47
Art. 117	Disposizioni generali – Altri Organismi e Commissioni di cui all’art. 49 e ss. dello Statuto .....	47
Art. 118	La Commissione Gare .....	48
Art. 119	La Commissione Federale Atleti .....	48
Art. 120	La Commissione Disabilità.....	48
Art. 121	La Consulta Nazionale Arbitri.....	48
STRUTTURA TECNICO-ORGANIZZATIVA .....		49
Art. 122	Norme Generali .....	49
Art. 123	Team Manager .....	49
Art. 124	Commissario Tecnico Nazionale .....	49
Art. 125	Allenatori delle Squadre Nazionali.....	49
GLI UFFICIALI DI GARA .....		50
Art. 126	Norme Generali .....	50
GLI INSEGNANTI TECNICI .....		51
Art. 127	Norme generali per tutti i settori.....	51
Art. 128	I Maestri Benemeriti .....	52
Art. 129	Riconoscimenti gradi e qualifiche .....	53
I LIVELLI DIDATTICI.....		53
Art. 130	Norme Generali .....	53
Art. 131	Graduazione delle cinture colorate/livelli didattici.....	53
Art. 132	Graduazione dei livelli didattici.....	54
ORGANI FEDERALI PERIFERICI		54
Art. 133	Organi Federali Periferici – Disposizioni Generali .....	54
Art. 134	Gestione Commissariale del Comitato Regionale .....	55
Art. 135	Assemblea Regionale – Disposizioni Generali.....	55
Art. 136	Indizione e Convocazione.....	55
Art. 137	Composizione e partecipazione all’Assemblea. Deleghe .....	55
Art. 138	Commissione Verifica Poteri.....	55
Art. 139	Adempimenti preliminari.....	56
Art. 140	Votazioni.....	56
Art. 141	Elezione delle cariche elettive federali periferiche, incompatibilità, candidature, ricorsi.....	56

*Alessandro Cherubini*Federkombat – R.O.

Art. 142	Assemblea per la costituzione di nuovi Comitati Regionali .....	56
Art. 143	Il Presidente del Comitato Regionale .....	57
Art. 144	Il Consiglio Regionale – Disposizioni Generali .....	57
Art. 145	Funzionamento del Consiglio Regionale .....	57
Art. 146	Delegato Regionale e Delegato Provinciale .....	57
DISPOSIZIONI FINALI .....		58
Art. 147	Regolamenti Federali .....	58
Art. 148	Logotipo, marchio e diritti della Federkombat .....	59
Art. 149	Entrata in vigore .....	59

Federkombat – R.O.

## REGOLAMENTO ORGANICO FEDERALE

### FEDERKOMBAT

---

#### GENERALITÀ

##### **Art. 1 Disposizioni Generali**

1. Il presente Regolamento Organico Federale è deliberato dal Consiglio Federale in conformità a quanto previsto dallo Statuto Federale ed è approvato dalla Giunta Nazionale del CONI, ai sensi dell'art. 7), comma 5, lettera l) dello Statuto del CONI.
2. Il presente Regolamento Organico Federale può essere modificato solo con apposita delibera del Consiglio Federale.
3. Le eventuali variazioni al presente Regolamento Organico Federale sono sottoposte all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI, ai sensi dell'art. 7), comma 5, lettera l) dello Statuto del CONI.

#### AFFILIATI

##### **Art. 2 Affiliazione. Definizione, durata, decorrenza e requisiti**

1. Gli Enti Sportivi Dilettantistici che intendono praticare le discipline di cui all'art. 1 dello Statuto, devono affidarsi alla Federkombat.
2. Sono Affiliati gli Enti Sportivi Dilettantistici di cui all'art. 4 dello Statuto Federale, che hanno richiesto ed ottenuto il riconoscimento ai fini sportivi tramite l'iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche di cui al D.Lgs. 39 del 28 febbraio 2021 e s.m.i. e l'affiliazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e del presente Regolamento. A tal fine, gli statuti degli Enti Sportivi Dilettantistici devono rispettare i requisiti previsti dai D.Lgs. nn. 36 e 39 del 28 febbraio 2021 e s.m.i., nonché dalla normativa statale e federale applicabile in materia.
3. Possono chiedere l'affiliazione gli Enti Sportivi Dilettantistici aventi sede legale sul territorio italiano e che praticano e divulgano, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, le discipline della Federkombat: Kickboxing, Muay Thai, Savate, Shoot Boxe, Sambo e MMA in tutte le relative varianti e specialità.
4. L'affiliazione ha durata annuale e coincide con la stagione sportiva. La stagione sportiva ha durata dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno. L'affiliazione deve essere rinnovata ogni anno secondo le modalità, termini e procedure di cui agli articoli seguenti. La partecipazione all'anno sportivo è aperta agli Affiliati per l'anno di riferimento. Gli effetti dell'affiliazione ai soli fini addestrativi ed agonistici, si protraggono fino al 15 settembre se autorizzati dal Consiglio Federale.
5. Requisito essenziale per l'affiliazione della associazione/società e per l'iscrizione nel Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché per la riaffiliazione, è lo svolgimento, da parte della stessa, dell'attività sportiva federale i cui requisiti minimi sono stabiliti da apposita delibera del Consiglio Federale.
6. Fermo quanto previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento, gli adempimenti e le formalità amministrative per ottenere l'affiliazione e la riaffiliazione delle Società e del tesseramento degli associati per l'anno sociale di riferimento sono indicati

Federkombat – R.O.

dall'apposita Guida Federale annuale predisposta dal Consiglio Federale. Le disposizioni della Guida Federale annuale costituiscono norme di attuazione dei Regolamenti Federali e per quanto eventualmente in contrasto con gli stessi, integrano tutte le fattispecie non ancora modificate e/o aggiornate nei Regolamenti in essere, in attesa del loro adeguamento.

7. Per ciascuna stagione sportiva, anche ai fini della continuità dell'affiliazione, entro i termini previsti dal Consiglio Federale attraverso la Guida Federale annuale, i soggetti Affiliati devono presentare domanda di riaffiliazione corredata dalla documentazione di cui al successivo art. 3 *bis* del presente Regolamento, pena la cessazione di appartenenza alla Federkombat.

**Art. 3 Modalità di affiliazione**

1. Le Società che intendono richiedere una prima affiliazione alla Federkombat devono, entro il termine di cui all'art. 11, comma 5, dello Statuto Federale, presentare domanda, redatta su appositi moduli predisposti dalla Federazione, unitamente al relativo contributo, alla Segreteria Federale che la trasmette, con motivato parere, al Consiglio Federale.
2. La domanda di affiliazione dovrà essere inviata e sottoscritta dal legale rappresentante, il quale dovrà contestualmente dichiarare di accettare incondizionatamente le condizioni di affiliazione e il consenso al trattamento dei dati personali dei tesserati, nonché l'assoggettamento del soggetto affiliato alla clausola compromissoria prevista dal Regolamento di Giustizia Federkombat.
3. La domanda di affiliazione, a pena di inammissibilità, deve essere corredata dai seguenti documenti e completa dei seguenti elementi:
  - i. copia dell'Atto Costitutivo, sottoscritto dai promotori le cui firme risultino formalmente riconosciute e copia dello Statuto sociale, redatti in conformità alle normative di legge in vigore, nei quali si dichiara, espressamente, il non fine di lucro e l'accettazione, anche tramite delibera di consiglio, per sé e per i propri tesserati, dello Statuto federale e dei Regolamenti in vigore della Federkombat;
  - ii. l'elencazione dei Componenti il Consiglio Direttivo per i quali va richiesto il tesseramento e il rinnovo dello stesso, con l'indicazione dei rispettivi indirizzi e cariche sociali, nonché copia del Verbale dell'Assemblea dei Soci che ha proceduto all'elezione medesima e/o, in sostituzione, Autodichiarazione rilasciata dal legale rappresentante in carica;
  - iii. copia del Certificato di attribuzione del C.F. e/o P.IVA;
  - iv. copia della ricevuta di pagamento delle quote di affiliazione che include la quota della società, dei componenti del direttivo in carica e della quota di tesseramento del direttore tecnico, ai fini della conferma della registrazione.
  - v. l'Affiliato che intende scegliere il modello di società disciplinato nei Titoli V e VI del libro quinto del Codice civile deve prevedere nel proprio Statuto il reinvestimento totale degli eventuali utili e degli avanzi di gestione nell'attività sportiva detratta la riserva di legge;
  - vi. dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale la Federazione è autorizzata a trasmettere ogni comunicazione ufficiale.

Federkombat – R.O.

4. Il Consiglio Federale delibera l'accoglimento della domanda di affiliazione, previo accertamento positivo dei requisiti per l'affiliazione.
5. Il Consiglio Federale può delegare l'accertamento dei requisiti per l'affiliazione ad una apposita Commissione Verifica Statuti dal medesimo appositamente costituita.
6. Gli Affiliati sono tenuti a comunicare alla Segreteria Federale eventuali e successive modifiche apportate allo Statuto sociale, depositato presso la Segreteria medesima, così come le eventuali variazioni del Consiglio Direttivo e dei quadri tecnici, entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento. In difetto, la variazione intervenuta non potrà essere ritenuta efficace ai fini sportivi e nei rapporti sorti in ambito federale.
7. Gli Affiliati devono conformarsi al Regolamento *Safeguarding* della Federazione e alle disposizioni in materia di prevenzione e contrasto delle violenze, degli abusi e discriminazioni emanate dal CONI.
8. In caso di accoglimento, l'affiliazione decorre dalla data di registrazione della domanda una volta approvata dal Consiglio Federale.
9. La Federazione con il provvedimento di affiliazione provvede, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 comma 1, del D.lgs 36/2021, al riconoscimento ai fini sportivi dell'affiliato.

**Art. 3bis Domanda di riaffiliazione**

1. Le società ed associazioni sportive dilettantistiche affiliate devono, annualmente, confermare la loro adesione alla Federazione mediante la procedura di riaffiliazione, nei termini e con le modalità che seguono.
2. Le domande di riaffiliazione devono essere presentate dal 1° settembre al 15 gennaio per via telematica con l'accesso al gestionale federale, mediante la trasmissione della modulistica richiesta e dei documenti di cui al precedente art. 3, ad eccezione dell'atto costitutivo e dello statuto che dovranno essere nuovamente inviati solo ogni qualvolta siano state apportate variazioni, fermo restando la regolare iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche di cui al D.Lgs. 39 del 2021. Le domande presentate dal 16 gennaio saranno soggette ad una soprattassa che verrà stabilita dal Consiglio Federale e comunicata all'inizio di ogni anno sociale.
3. Le domande di riaffiliazione pervenute oltre il 30 aprile o alla data di proroga al 30 maggio, saranno considerate <<nuove affiliazioni>>, quindi tenute in sospenso e valide a tutti gli effetti dall'anno sociale successivo, con perdita dello *status* di rinnovo, salvo deroghe emanate dalla Presidenza Nazionale.
4. Non potranno procedere alla riaffiliazione gli Affiliati che abbiano pendenze economiche riferite all'anno precedente e che pertanto dovranno essere regolarizzate alla data di presentazione della domanda di riaffiliazione.
5. Si applica il comma 9 del precedente art. 3 del presente Regolamento.
6. Ogni successiva richiesta di riammissione, con assenza di rinnovo da un anno, se accolta, equivale a nuova affiliazione ed è, di conseguenza, subordinata all'osservanza *ex novo* delle relative procedure, se non diversamente previsto.

**Art. 3ter Accoglimento e rigetto delle domande di affiliazione e riaffiliazione**

1. L'accoglimento e il rigetto delle domande di affiliazione/riaffiliazione sono di competenza del Consiglio Federale.

Federkombat – R.O.

2. L'eventuale provvedimento di rigetto della domanda verrà notificato, da parte della Segreteria Federale, alla società/associazione sportiva a mezzo posta elettronica certificata. La Segreteria Federale provvederà inoltre alla restituzione del contributo associativo versato.
3. In caso di revoca o diniego gli interessati potranno presentare ricorso alla Giunta Nazionale del CONI ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. n) dello Statuto CONI.

**Art. 4 Contributi di affiliazione e riaffiliazione**

1. All'atto della domanda di affiliazione i soggetti richiedenti devono versare il contributo di affiliazione con le quote della Società, del direttivo e del direttore tecnico.
2. All'atto della domanda di riaffiliazione i soggetti richiedenti devono versare il contributo di riaffiliazione con le quote della Società, del direttivo e del direttore tecnico.
3. Tutti i contributi di cui sopra sono fissati, annualmente, dal Consiglio Federale della Federkombat e resi pubblici attraverso l'apposita Guida annuale di cui al precedente art. 2, comma 6, del presente Regolamento.

**Art. 5 Rappresentanza sociale**

1. La rappresentanza degli Affiliati, nei confronti della Federkombat, spetta al Presidente o a colui al quale tale potere sia riconosciuto da specifiche disposizioni, contenute nei singoli statuti sociali, approvati, purché risulti regolarmente tesserato come dirigente per l'anno in corso alla Federazione stessa.
2. In particolare, i rappresentanti sociali, così come definiti nel precedente comma, rispondono personalmente della veridicità e della conformità allo statuto sociale, di tutte le attestazioni o dati sottoscritti nei moduli di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento.
3. È fatto divieto, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della Federkombat. L'incompatibilità non si estende ai ruoli tecnici.

**Art. 6 Denominazione sociale. Sede legale**

1. Gli Affiliati possono liberamente scegliere la propria denominazione, purché la stessa non contenga termini in contrasto con le finalità sportive del sodalizio, non siano stati precedentemente utilizzati da altri Affiliati nello stesso comune e non siano in contrasto con le vigenti disposizioni dello Stato, con le disposizioni e le direttive del CONI e della Federkombat. In tal caso il Consiglio Federale potrà richiedere la modifica della denominazione anche nei casi in cui questa è lesiva dell'onore della Federazione. Analogamente potrà essere richiesta la modifica della denominazione qualora la stessa possa creare confusione con la denominazione adottata prioritariamente da altro Affiliato avente sede nello stesso comune.
2. Le uniche forme di costituzione ammesse per l'iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, così come previsto dal D.lgs 36 e s.m.i. sono le associazioni senza personalità giuridica (ANR), le associazioni con personalità giuridica (ASR) e le società – s.r.l., s.p.a. società cooperativa – (SOC) senza scopo di lucro, mentre gli organismi costituiti su base federativa nazionale e o periferica (quali, ad es., comitati o aventi come propri soci soggetti associativi) devono

Federkombat – R.O.

- osservare le procedure previste dagli appositi regolamenti di riferimento (*i.e.*, DSA o EPS). La presenza di tali termini nella denominazione non può suscitare perplessità anche qualora la forma di costituzione sia quella di ANR, ASR o SOC e pertanto non potranno essere accettati.
3. La sede delle società o associazioni sportive risultante dai moduli di prima affiliazione o riaffiliazione è la sola valida a tutti gli effetti nei confronti della Federkombat.
  4. Fermo quanto previsto dal precedente comma 3 del presente articolo, l’Affiliato, se previsto dallo statuto dell’Affiliato stesso, ha facoltà di istituire sedi secondarie, o sezioni distaccate, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto federale e dal presente regolamento, e dagli ulteriori regolamenti ove applicabili.
  5. Gli atti ufficiali della Federkombat per i quali non siano previste particolari modalità di notifica, si intendono conosciuti dagli Affiliati all’atto della loro pubblicazione sul sito *internet* ufficiale della Federazione.
  6. La sede legale determina l’appartenenza al relativo Comitato Regionale.
  7. Delle variazioni di cui al presente articolo e/o dei cambi di denominazione va data comunicazione al CONI, al registro delle associazioni sportive dilettantistiche entro il 31 gennaio nell’anno successivo a quello in cui è avvenuta la modifica, ferma restando l’iscrizione presso ulteriori registri e a Sport e Salute per le modifiche da apportare ai relativi Registri. La variazione dovrà inoltre essere inserita nella dichiarazione prevista dall’art. 6, comma 3, D.Lgs. 39/2021. Rimane inoltre fermo quanto previsto dal successivo art. 8 del presente Regolamento.

**Art. 7 Fusioni**

1. Le fusioni, tra due o più Affiliati alla Federkombat, debbono essere sottoposte all’approvazione, ai fini sportivi, del Consiglio Federale.
2. In caso di fusione propria fra due o più associazioni/società affiliate, la associazione/società risultante dall’operazione di fusione potrà assumere la denominazione di una qualsiasi delle precedenti affiliate, ovvero una nuova denominazione sociale. La associazione/società risultante dall’operazione di fusione si darà un proprio statuto e nuovi organi sociali.
3. In caso di fusione per incorporazione fra due o più associazioni/società affiliate, la associazione/società risultante dall’operazione di incorporazione mantiene statuto e Consiglio Direttivo originari. Può indifferentemente mantenere la propria denominazione, ovvero assumere quella dell’Affiliata incorporata o una nuova denominazione.
4. In caso di fusione propria, la associazione/società risultante dall’operazione di fusione fruisce dell’anzianità più favorevole e acquista conseguentemente i diritti sportivi di maggior grado tra quelli posseduti dalla/e affiliata/e interessata/e dalla fusione. In caso di fusione per incorporazione, l’associazione o la società risultante dall’operazione di incorporazione mantiene l’anzianità federale e i diritti sportivi dell’affiliata incorporante.
5. Alla domanda devono essere allegate, in copia autentica, i verbali delle assemblee delle associazioni/società, che hanno deliberato la fusione, lo Statuto e l’atto costitutivo della associazione/società che sorge dalla fusione, salvo il caso di fusione per incorporazione; in tali ipotesi l’atto costitutivo e lo Statuto restano quelli della associazione/società risultante dall’operazione di incorporazione.
6. La delibera di approvazione della Federkombat esplica efficacia dalla data della sua adozione; tale delibera deve essere comunicata a tutti i tesserati degli Affiliati

Federkombat – R.O.

interessati. Inoltre, va data comunicazione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche e al CONI.

7. Gli atleti tesserati con le Società interessate alla fusione rimangono tesserati con la associazione/società risultante dall'operazione di fusione sino alla naturale scadenza annuale.
8. La partecipazione alla fusione non è consentita alle Società Sportive sottoposte a sanzione disciplinare in corso di esecuzione.

**Art. 8 Comunicazione di tutte le variazioni**

1. Le eventuali variazioni, avvenute nel corso dell'anno eventualmente deliberate dalle società ed associazioni sportive nel rispetto dei propri statuti, della denominazione sociale, dello Statuto societario, della sede, della composizione degli Organi societari, devono essere tempestivamente comunicate dall'Affiliato/Aggregato alla Federkombat e, comunque, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento.
2. Per ogni variazione dovrà essere inviata, alla Federkombat, copia dei verbali delle Assemblee che l'hanno deliberata, unitamente alla documentazione a completamento in caso di trasferimento di sede, o di variazione in Società Sportive.

**Art. 9 Cessazione di appartenenza alla Federkombat**

1. Gli Affiliati cessano di appartenere alla Federkombat per uno dei casi previsti dall'art. 7 dello Statuto Federale.
2. La cessazione del rapporto di affiliazione comporta, oltre agli effetti di cui all'art. 7, commi 2, 3, 4 e 5 dello Statuto, anche la conseguenza dello svincolo d'ufficio degli atleti.
3. La cessazione di appartenenza alla Federkombat comporta la perdita di ogni diritto nei confronti della Federazione stessa. La cessazione non esime comunque l'Affiliato dall'adempimento degli obblighi non ancora assolti e dal pagamento dei debiti assunti nei confronti della Federkombat o di altri Affiliati o di altri tesserati nel corso del periodo di affiliazione.

**Art. 10 Recesso**

1. Gli Affiliati possono richiedere il recesso di appartenenza alla Federkombat, inviando comunicazione scritta alla Segreteria Federale.

**Art. 11 Scioglimento volontario**

1. L'Affiliato, che procede allo scioglimento della Società o dell'Associazione, deve comunicarlo, per e-mail, PEC o raccomandata, entro 15 (quindici) giorni, alla Segreteria Federale, che procederà a formalizzare la cessazione di appartenenza alla Federkombat stessa.

**Art. 12 Radiazione**

1. Gli Affiliati possono essere radiati nei casi previsti dal Regolamento di Giustizia.

Federkombat – R.O.**AFFILIATI – DIRITTI E DOVERI****Art. 13 Diritti e doveri**

1. I diritti e i doveri degli Affiliati sono disciplinati dallo Statuto Federale e dal presente Regolamento Organico.
2. Gli Affiliati hanno il diritto di esercitare liberamente le proprie attività istituzionali, nei limiti delle norme federali e nel rispetto dell'uguale diritto degli altri soggetti affiliati.
3. Con la domanda di affiliazione o riaffiliazione, gli Affiliati si impegnano ad osservare e a far osservare ai propri tesserati tutte le disposizioni dell'ordinamento federale e in particolare a:
  - a) esercitare l'attività in conformità ai principi di lealtà, probità e correttezza, rispettando i principi, le norme e le consuetudini sportive e salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport;
  - b) osservare e far osservare ai propri tesserati le norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti federali e rispettare e far rispettare le deliberazioni e le decisioni adottate dagli Organi centrali o periferici assunte nella sfera di rispettiva competenza astenendosi inoltre da qualsiasi forma di pubblica protesta;
  - c) assicurare agli atleti assistenza tecnica, morale e sanitaria consentendo loro di partecipare agli eventi federali;
  - d) comunicare agli atleti le convocazioni previste dalla Commissione Tecnica per collegiali/raduni e per la composizione delle rappresentative federali ai sensi quanto previsto all'art. 11, comma 13, dello Statuto Federale;
  - e) in caso di organizzazione di manifestazioni sportive devono provvedere agli adempimenti previsti dalle norme di legge per l'espletamento del servizio di ordine pubblico e di assistenza sanitaria;
  - f) rispettare e far rispettare le norme statali vigenti, del CONI per l'attività sportiva e in materia di tutela sanitaria e della NADO ITALIA/WADA in materia antidoping;
  - g) notificare immediatamente ai propri tesserati le sanzioni punitive adottate a carico degli stessi dagli Organi Federali competenti e curare, nonché vigilare, sulla conseguente corretta esecuzione;
  - h) provvedere al pagamento, nei termini stabiliti dalle norme, deliberazioni e decisioni federali delle somme dovute alla Federkombat per qualsiasi causa, impegnandosi, altresì, a regolare ogni pendenza verso la Federkombat e verso gli altri Affiliati/Aggregati in caso di cessazione per qualunque motivo dell'affiliazione nelle ipotesi di cui all'art. 7 dello Statuto Federale;
  - i) consentire all'utilizzo, per i fini istituzionali federali, dei dati personali ed anagrafici ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE n. 2016/679;
  - j) garantire la custodia presso di sé della specifica autorizzazione all'utilizzo, per i fini istituzionali federali, dei dati personali ed anagrafici dei tesserati ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE n. 2016/679;

Federkombat – R.O.

- k) garantire la custodia presso di sé per la specifica idoneità sanitaria richiesta per il tipo di attività esercitata sulla base di quanto previsto dalle norme statali e federali in materia di tutela sanitaria, impedendo ogni attività federale, agonistica o di allenamento, agli atleti che non si pongano in regola con l'obbligo delle suddette certificazioni mediche;
  - l) indirizzare eventuali reclami, esposti o denunce esclusivamente agli Organi Federali competenti;
  - m) provvedere al tesseramento dei soggetti di cui all'art. 10 dello Statuto Federale;
  - n) assicurare collaborazione agli Organi, strutture e dirigenti Federali;
  - o) dotarsi di un indirizzo PEC cui ricevere ogni comunicazione.
4. Si applicheranno alle società ed associazioni sportive le eventuali previsioni in materia di affiliazione e riaffiliazione che dovessero essere emanate dalla Giunta Nazionale del CONI. Tali previsioni prevalgono in caso di contrasto con altre disposizioni previste dalle presenti carte federali.

**AGGREGATI****Art. 14 Definizione. Richiesta di adesione alla Federazione. Diritti e Doveri**

1. Per Aggregati si intendono gli Enti Sportivi Dilettantistici di cui all'art. 8 dello Statuto Federale e i Gruppi Sportivi di cui all'art. 9 dello Statuto Federale, che non possiedono i requisiti o la natura per conseguire l'affiliazione ai sensi dell'art. 4 dello Statuto e che presentano le seguenti caratteristiche:
  - essere costituiti in forma di associazione, dotata di personalità giuridica oppure non riconosciuta ai sensi dell'articolo 36 del Codice civile e/o che hanno richiami normativi incompleti che non gli consentano di conseguire l'affiliazione;
  - essere costituiti in forma di società e/o ditta individuale senza scopo di lucro.
2. Gli Aggregati devono avere sede sociale in Italia e ivi svolgere prevalentemente l'attività.
3. La sede legale inquadra l'Aggregato nella regione di appartenenza;
4. La richiesta di adesione alla Federazione dovrà essere presentata alla Segreteria Federale, a pena di inammissibilità, corredata dai seguenti documenti:
  - copia di Atto Costitutivo e Statuto, nonché dei Verbali che attestino le modifiche successive (consiglio, sede, ecc.);
  - copia del Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o al Rea;
  - copia del Certificato di attribuzione del C.F. e/o P.IVA;
  - copia della ricevuta di pagamento della tassa annualmente determinata dal Consiglio Federale;
  - natura giuridica, recapito della sede sociale e delle eventuali sedi operative;
  - esplicita accettazione delle norme federali con particolare riferimento alla clausola compromissoria.

Federkombat – R.O.

5. La verifica in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della richiesta di adesione è di competenza dell'Ufficio Verifica Statuti della Federazione con delega del Consiglio.
6. Nel caso di mancata accettazione della richiesta, la Segreteria Federale ne darà tempestiva comunicazione all'interessato e provvederà alla restituzione del contributo associativo versato. Avverso il provvedimento di non accettazione della richiesta non è ammessa impugnazione.
7. L'Aggregato dovrà tempestivamente trasmettere alla Segreteria Federale ogni modifica dei dati forniti all'atto della richiesta di adesione che ha durata annuale con scadenza 31 agosto.
8. Gli Aggregati hanno facoltà di iscrivere i propri atleti a tutte le gare federali e partecipare con i propri quadri tecnici ai corsi di formazione, di aggiornamento e a tutti gli stage promossi sul territorio, secondo i regolamenti vigenti e fissati dai bandi dei rispettivi eventi promossi.
9. I diritti e i doveri degli Aggregati sono disciplinati dallo Statuto Federale e dal presente Regolamento Organico.
10. Agli Aggregati si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative agli Affiliati, con esclusione del diritto al voto in seno a qualsiasi Assemblea Federale nazionale e territoriale e i loro Tesserati aggregati non possono concorrere a nessuna carica elettiva sia nazionale che periferica

**I TESSERATI****Art. 15 Soggetti tesserati, definizione, decorrenza, durata e requisiti**

1. Fanno parte della Federazione i soggetti indicati all'art. 10 dello Statuto Federale, ai quali, all'atto del tesseramento, sono attribuiti i diritti e i doveri di cui agli artt. 11 e 12 dello Statuto, nonché del presente Regolamento e degli altri regolamenti federali vigenti. In particolare, con il tesseramento alla Federkombat, i tesserati soggetti dell'ordinamento sportivo, sono tenuti incondizionatamente ad osservare i principi del Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI, nonché lo Statuto, i regolamenti e le decisioni degli organi Federali.
2. Possono entrare a far parte della Federazione:
  - a) gli Atleti, gli allievi degli istituti scolastici ove previsti accordi di collaborazione, i soci e i tesserati degli Affiliati e Aggregati che praticano a qualsiasi titolo le discipline e gli stili contemplati nella Kickboxing, Muay Thai, Savate, Shoot Boxe, Sambo, MMA;
  - b) i soci e i dirigenti degli Affiliati nella qualifica disciplinata dalla vigente legislazione e dagli statuti degli Affiliati/Aggregati che non praticano le discipline della Federazione;
  - c) i dirigenti federali, centrali e periferici;
  - d) i direttori di gara, rientranti nella tipologia degli ufficiali di gara: commissari di riunione, arbitri, giurati, segnapunti, annunciatori, cronometristi;
  - e) i medici ed i massaggiatori federali e quelli degli Affiliati/Aggregati;
  - f) i componenti delle Commissioni Federali;
  - g) il Presidente Onorario e i Membri Onorari.

Federkombat – R.O.

3. Al momento dell'affiliazione, della riaffiliazione ed aggregazione, le società e le associazioni sportive devono indicare i nominativi dei soci e tesserati, nonché le cariche sociali dagli stessi ricoperte e le eventuali variazioni intervenute.
4. All'atto del tesseramento, ad ogni tesserato è attribuito uno degli *status* indicati al precedente comma 2. L'attribuzione dello *status* dipende dal ruolo ricoperto e dalle qualifiche del tesserato all'interno della Federazione, ed è conferito sulla base di quanto previsto dallo Statuto Federale, dal presente Regolamento e dagli altri Documenti Federali vigenti.
5. Il tesseramento è l'atto mediante il quale le persone fisiche sono ammesse a far parte della Federkombat, assumendo una delle qualifiche di cui all'art. 10 dello Statuto Federale. La tessera è l'unico documento comprovante l'appartenenza alla Federkombat ed impegna il tesserato per le sole attività federali.
6. Il tesseramento degli sportivi stranieri è inoltre effettuato nel rispetto delle disposizioni e dei limiti disposti dai provvedimenti del CONI nel caso di visti sportivi.
7. I cittadini stranieri che abbiano conseguito la cittadinanza italiana vengono parificati ai cittadini italiani ad ogni effetto regolamentare e normativo.
8. La validità del tesseramento, rilasciata agli atleti comunitari e/o extracomunitari, è subordinata alla validità del permesso di soggiorno in Italia.
9. Il tesseramento ha validità dalla data di emissione sino al 31 agosto successivo, data in cui ha termine la stagione sportiva. Il tesseramento può essere effettuato per la prima volta o rinnovato entro le date fissate dal Consiglio Federale in relazione a ciascun anno sportivo.
10. Il tesseramento dei dirigenti elettivi e nominati della Federkombat ha validità dalla data dell'elezione o della nomina fino al termine del mandato.
11. Il tesseramento dei componenti di organi e commissioni federali nominati dal Consiglio Federale ha validità dalla data del conferimento della nomina sino alla scadenza dell'incarico o revoca della nomina.
12. Il Presidente Onorario ed i Membri Onorari entrano a far parte della Federkombat all'atto della loro proclamazione da parte dell'Assemblea Nazionale.
13. Il Consiglio Federale, per esigenze particolari riferite sia ai tesserati, sia all'attività, può definire differenti date per il rilascio e per la validità delle tessere, per una durata comunque non superiore a trenta giorni compresi tra il 1° giugno ed il 30 settembre.

**TESSERAMENTO****Art. 16 Il Tesseramento. Disposizioni Generali**

1. Si può essere tesserati e, come tali, partecipare alle attività societarie solo per una Società, salvo quanto previsto dal successivo art. 25 e 27 del presente Regolamento. Ai fini della validità del tesseramento, in caso di pluralità di richieste, prevale la prima depositata o pervenuta alla Segreteria Federale in ordine di tempo. L'inoltro di più richieste di tesseramento, in violazione dei principi di cui al presente articolo, costituisce comunque illecito disciplinare sanzionabile dagli organi della Giustizia Federale.
2. Il tesseramento alla Federkombat può essere richiesto, previa affiliazione/aggregazione della società di appartenenza, dal 1° settembre di ogni anno fino al 30 luglio dell'anno successivo ed ha durata fino al 31 agosto. I

## Federkombat – R.O.

tesseramenti effettuati nel mese di agosto saranno richiamati in rinnovo per la stagione sportiva successiva, previa riaffiliazione della società di appartenenza.

3. Con l'instaurazione del rapporto di tesseramento, la Federkombat provvede, nel rispetto e nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, alla copertura assicurativa per gli infortuni personali degli atleti, in conformità a quanto previsto dal successivo art. 42 del presente Regolamento.

### **Art. 17 Procedure per il tesseramento**

1. Le procedure per il tesseramento sono stabilite annualmente dal Consiglio Federale. In particolare, le Società devono attenersi alle disposizioni contenute nella Guida Federale annuale. L'eventuale procedura telematica per il tesseramento viene resa disponibile sul sito *internet* della Federkombat nell'apposita sezione.
2. La tessera federale, anche in formato digitale, viene rilasciata dietro pagamento di una quota annuale il cui importo è fissato dal Consiglio Federale per ciascuna delle varie categorie di cui al precedente art. 15 del presente Regolamento.
3. In funzione della qualifica, il tesseramento avviene esclusivamente tramite l'Affiliato o Aggregato di appartenenza, secondo quanto previsto dallo Statuto Federale e dal presente Regolamento. È vietato firmare più di una richiesta di tesseramento nella medesima stagione sportiva.
4. Chiunque intenda partecipare all'attività didattica, formativa e sportiva ufficiale e non ufficiale della Federazione, è tenuto a chiedere la tessera e/o il rinnovo alla Federkombat, tramite un Gruppo Sportivo, o una Società che risulti affiliata/aggregata per l'anno di riferimento, o alla Federazione in caso di tesseramento diretto. Per attività didattica, formativa e sportiva ufficiale e non ufficiale si intende in particolare:
  - Gare, trofei, campionati, competizioni, eventi;
  - Seminari, stage, corsi;
  - Eventi, manifestazioni sportive in promozione;
  - Adempiere alle funzioni di Ufficiale Gara e Staff eventi;
  - Svolgere l'attività di tecnico sociale.
5. Gli atleti militari in servizio effettivo o in arruolamento volontario possono essere tesserati presso Gruppi Sportivi Militari e dei Corpi dello Stato che abbiano i requisiti previsti dall'art. 4 dello Statuto Federale, durante tutto il corso dell'anno. Il trasferimento dalla Società di appartenenza verrà autorizzato attraverso la presentazione di un attestato ufficiale di arruolamento rilasciato dalle Autorità militari competenti. L'atleta sarà tesserato presso il Gruppo Sportivo Militare e dei Corpi dello Stato per l'intero periodo di servizio effettivo o di arruolamento volontario. Al termine del servizio di leva o a conclusione della ferma prolungata o del servizio effettivo, l'atleta è tenuto a rientrare presso la Società cui apparteneva prima dell'arruolamento.
6. Si applicheranno anche le eventuali previsioni in materia di tesseramento che dovessero essere emanate dalla Giunta Nazionale del CONI. Tali previsioni prevalgono in caso di contrasto con altre disposizioni previste dalle presenti carte Federali.

### **Art. 18 Tesseramento dei Dirigenti Sociali**

1. Sono tesserati nella categoria di Dirigenti Sociali, il Presidente, i componenti degli organi direttivi, indicati nella richiesta di Affiliazione o di Riaffiliazione.

Federkombat – R.O.

2. In caso di cambiamento e/o integrazione dei componenti degli organi direttivi, le Società dovranno provvedere al tesseramento dei nuovi eletti e/o dei nuovi iscritti versando la relativa quota e allegando la documentazione attestante le nuove nomine (verbale di Assemblea nel caso di nuovi eletti e documentazione a completamento).

**Art. 19 Tesseramento dei Tecnici**

1. I Tecnici, inquadrati presso le Società affiliate, gli Aggregati e i Gruppi Sportivi affiliati alla Federkombat nella qualifica loro attribuita dai regolamenti federali, sono soggetti dell'ordinamento sportivo federale e devono esercitare la loro attività con lealtà sportiva, osservando lo statuto, i regolamenti e le delibere federali, nonché i principi e le consuetudini sportive, tenendo conto in particolare della funzione sociale, educativa e culturale di tale attività tecnica.
2. Il tesseramento dei Tecnici avviene tramite l'Affiliato/Aggregato o Gruppo Sportivo di appartenenza, entro i termini indicati dall'art. 16, del presente Regolamento. Rientrano tra le qualifiche di Tecnici, i tecnici di 1°, 2°, 3°, 4° livello, in conformità ai Regolamenti Tecnici Federali.
3. Per ogni nominativo con qualifica tecnica dovrà essere versata la quota di tesseramento annualmente stabilita dal Consiglio Federale.
4. Il mancato versamento della quota rende inefficace il tesseramento.

**Art. 20 Tesseramento degli Atleti**

1. Il tesseramento degli Atleti avviene tramite l'Affiliato/Aggregato o Gruppo Sportivo con il quale l'atleta intende tesserarsi, avuto riguardo alla regolarità dell'affiliazione/agggregazione.
2. L'Affiliato/Aggregato o Gruppo Sportivo ha l'obbligo, inoltre, di custodire in originale, presso la sede sociale, la richiesta al tesseramento debitamente firmata da tutti gli aventi in causa.
3. Il tesserato è tenuto a fornire, all'Affiliato/Aggregato o Gruppo Sportivo di appartenenza i propri dati anagrafici, per la compilazione della relativa tessera, e deve depositare, presso l'Affiliato/Aggregato o il Gruppo Sportivo, la prevista certificazione medica di idoneità sanitaria.
4. Con la procedura di tesseramento e l'accettazione della domanda di affiliazione/agggregazione, il legale rappresentante dell'Affiliato/Aggregato o del Gruppo Sportivo ha la responsabilità che l'atleta è in regola con le disposizioni vigenti in materia di tutela sanitaria delle attività sportive, nonché la responsabilità in ordine a: variazione dello *status* dell'atleta, certificazione di intervenuta inidoneità dell'atleta, utilizzo di atleti privi di valida certificazione di idoneità all'attività sportiva.
5. Le relative attestazioni di idoneità devono essere custodite in originale presso l'Affiliato/Aggregato o il Gruppo Sportivo di appartenenza del Tesserato ed essere prodotte in originale a richiesta della Segreteria Federale e/o del Personale Gara ove incaricati. La mancata produzione dei certificati comporta la nullità del tesseramento con le conseguenze previste dal Regolamento di Giustizia Federale.
6. L'Affiliato/Aggregato o il Gruppo Sportivo ha l'obbligo di informare immediatamente, a mezzo e-mail o PEC, la Segreteria Federale, nonché il Comitato/Delegato Regionale competente per territorio, di ogni modifica allo *status* nonché della intervenuta inidoneità alla pratica dell'attività sportiva di un loro atleta

Federkombat – R.O.

tesserato, di qualsiasi categoria, ai fini della tempestiva sospensione/revoca del tesseramento.

7. L'intervenuta inidoneità, ovvero l'assenza e/o scadenza della prescritta certificazione di idoneità all'attività sportiva determinano l'immediata sospensione del tesseramento, che potrà essere ripristinato soltanto al cessare della condizione ostativa.
8. La richiesta di primo tesseramento per minorenni deve essere sottoscritta anche da chi ne esercita la responsabilità genitoriale o tutela. A partire dai 14 anni di età, il minore è tenuto obbligatoriamente a prestare il proprio assenso all'Affiliato/Aggregato o al Gruppo Sportivo affinché il tesseramento possa essere registrato.
9. Gli Atleti in rinnovo non possono partecipare all'attività del nuovo anno sportivo se non riattivano il tesseramento.
10. Il tesseramento degli Atleti potrà essere richiesto, dagli Affiliati/Aggregati o dai Gruppi Sportivi, durante tutta la Stagione Sportiva. Per ogni nominativo dovrà essere versata la quota di tesseramento annualmente stabilita dal Consiglio Federale.
11. Il mancato versamento della quota di tesseramento rende nullo il tesseramento stesso.

**Art. 21 Direttori di Gara (Ufficiali di Gara)**

1. I Direttori di Gara, per essi intendendosi Arbitri/Giudici Nazionali e Regionali, partecipano nella qualifica loro attribuita dai regolamenti federali, di cui seguono le indicazioni, e senza vincolo di subordinazione, allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarità.
2. I Direttori di Gara entrano a far parte della Federkombat mediante tesseramento individuale o attraverso gli Affiliati ove previsto. I Direttori di Gara devono essere altresì inseriti nel rispettivo albo ufficiale federale, nelle varie qualifiche.
3. Il tesseramento dei Direttori di Gara avviene secondo le modalità previste annualmente e con il versamento della quota annualmente stabilita dal Consiglio Federale.
4. La normativa relativa all'inquadramento dei Direttori di Gara è contenuta negli appositi regolamenti del Settore Arbitrale e nella Guida della Commissione Tecnica Arbitrale.

**Art. 22 Tesseramento Medici Sociali e collaboratori parasanitari**

1. L'iscrizione dei Medici Sociali è valida dal momento dell'accettazione della domanda di affiliazione della società o associazione di appartenenza. I medici sono tenuti a presentare contestualmente alla domanda di tesseramento la fotocopia dell'attestato di iscrizione all'Ordine dei Medici. Per gli altri ruoli occorre presentare attestato di abilitazione, conservato dall'Affiliato/Aggregato agli atti.
2. Il tesseramento potrà essere richiesto dalle Società Affiliate, secondo le modalità previste annualmente e con il versamento della quota annualmente stabilita dal Consiglio Federale.

**Art. 23 Tesseramento Medici Federali**

1. I Medici Federali, inquadrati nella qualifica a loro attribuita dai Regolamenti federali, entrano a far parte della Federazione all'atto dell'elezione o della nomina,

Federkombat -- R.O.

secondo le modalità annualmente previste dal Consiglio Federale ed indicate nella Guida Federale.

2. La Federkombat, mediante la Commissione Medica Federale, nell'intento di valorizzare e disciplinare l'attività svolta dai Medici Federali, ne definisce la qualificazione e l'inquadramento secondo le modalità previste da apposito Regolamento, approvato annualmente dal Consiglio Federale.
3. La Commissione Medica organizza altresì i corsi formativi, il cui superamento è condizione per l'iscrizione dei Medici nel relativo Albo Ufficiale federale, nelle varie qualifiche, se previste.

**Art. 24 Tesseramento Docenti Formatori**

1. I Docenti Formatori di cui all'art. 10, comma 1, lett. f) dello Statuto, quali componenti della Scuola Nazionale di Formazione o della Scuola Nazionale di Formazione Tecnica di cui ai successivi artt. 114 e 115 del presente Regolamento, entrano a far parte della Federazione mediante tesseramento individuale, a seguito dell'inquadramento nel ruolo di formatore federale, senza vincolo sportivo o associativo con alcun Affiliato. Si applicano, per quanto compatibili, i precedenti artt. 16 e 17 del presente Regolamento.
2. Il tesseramento ha durata annuale.

**Art. 25 Tesseramento presso più Affiliati/Aggregati**

1. È consentito il doppio tesseramento per i Tecnici con il ruolo di "Direttore Tecnico" che svolgono attività per più di un Affiliato/Aggregato fino ad un massimo di 3 (tre) Affiliati, con il versamento di una sola quota di tesseramento da parte del primo Affiliato, fatto salvo eventuale deroga della Presidenza per esigenze specifiche.
2. È consentito il tesseramento di un tecnico tesserato come Quadro Tecnico presso un Affiliato/Aggregato e tesserato come Direttore Tecnico presso un solo ulteriore Affiliato/Aggregato.
3. È consentito il tesseramento di un Atleta tesserato come agonista presso un Affiliato/Aggregato con richiesta di prestito presso altro Affiliato/Aggregato per altra disciplina.
4. È facoltà del Consiglio Federale prevedere specifiche deroghe in materia, purché non in contrasto con le disposizioni e gli indirizzi del CIO, del CONI, nonché della Federazione.

**Art. 26 Albo Ufficiali**

1. Sono istituiti Albi Ufficiali per Tecnici, Direttori di Gara, Medici Federali, Docenti Formatori e per specifiche qualifiche secondo le modalità stabilite dal Consiglio Federale.
2. All'albo dei tecnici sono iscritti i Tecnici inquadrati presso gli Affiliati/Aggregati o i Gruppi Sportivi di appartenenza. Per il mantenimento della qualifica acquisita è necessaria l'acquisizione di CF in numero e modalità stabilite dalla Scuola Nazionale di Formazione indicate nell'apposito Regolamento e nei programmi annuali approvati dal Consiglio Federale.
3. All'albo dei Direttori di Gara sono iscritti quei soggetti che hanno superato i prescritti corsi di formazione, nonché gli ulteriori corsi di aggiornamento.

Federkombat – R.O.

4. All'albo dei Medici Federali sono iscritti, nelle varie qualifiche, ove previste, quei soggetti che abbiano superato i prescritti corsi di formazione, nonché gli ulteriori corsi di aggiornamento.
5. All'albo dei Docenti Formatori sono iscritti i soggetti in possesso di specifici requisiti al fine di garantire l'utilizzo di esperti qualificati sul territorio per i corsi indetti dalla Scuola di Formazione Nazionale e/o Regionale. L'accettazione dell'iscrizione è preceduta dalla verifica della documentazione presentata per la specifica area formativa di interesse a cura del responsabile della Scuola Nazionale di Formazione.
6. I Regolamenti che disciplinano i Tecnici, i Direttori di Gara, i Medici Federali e Docenti Formatori sono sottoposti all'approvazione del Consiglio Federale.
7. L'attività del Settore Tecnico è disciplinata dall'apposito Regolamento redatto dalla Scuola Nazionale di Formazione Tecnica predisposto nel rispetto delle indicazioni in materia impartite dal CONI, nel "Piano nazionale di Formazione dei quadri operanti nello Sport".

**VINCOLO SPORTIVO – TRASFERIMENTI****Art. 27 Vincolo sportivo**

1. Il vincolo tra l'atleta e la Società che ne chiede il tesseramento sorge quando la richiesta di tesseramento è accettata dall'Organo Federale competente. Esso è regolamentato secondo la legislazione vigente.
2. Per i tesserati il vincolo è pari ad un anno sportivo nei confronti della Società che ha proceduto al tesseramento, con scioglimento automatico allo scadere dell'anno sportivo o con richiesta di trasferimento nel corso dell'anno sportivo.
3. Ogni tesserato è tenuto a rispettare il vincolo sportivo per tutta la durata dello stesso o comunque, fino alla data di concessione dell'autorizzazione ad eventuale trasferimento.

**Art. 28 Trasferimento**

1. Il tesserato presso un Affiliato/Aggregato può trasferirsi presso un altro Affiliato/Aggregato anche durante il corso dell'anno sportivo, previa acquisizione del consenso scritto dell'Affiliato/Aggregato di appartenenza. Solo l'atleta agonista ha anche l'obbligo di darne comunicazione scritta al proprio Affiliato/Aggregato di appartenenza se richiede un trasferimento nel corso dell'anno sportivo e almeno 10 (dieci) giorni prima della fine dell'anno sociale.
2. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l'atleta, che, nel corso dell'anno, trasferisce la propria residenza può svolgere la propria attività per altro Affiliato/Aggregato. La disposizione si applica anche all'atleta che, sempre nel corso dell'anno, trasferisce il proprio domicilio per motivi di lavoro, di studio o perché decide di andare volontario in uno degli Enti Militari dello Stato. L'interessato deve comunque darne comunicazione scritta all'Affiliato/Aggregato di appartenenza ed alla Federkombat, documentando il cambio di residenza o di domicilio, con autocertificazione.
3. La richiesta di trasferimento di atleti agonisti già con partecipazione ad attività agonistiche nel corso dell'anno sportivo o qualificatisi ad eventi in programmazione nel nuovo anno sportivo per campionati ufficiali deve ricevere nulla osta scritto dalla società cedente prima di procedere alla richiesta di trasferimento;

Federkombat – R.O.

4. L’Affiliato/Aggregato può procedere allo svincolo unilaterale dell’atleta qualora lo stesso non rispetti i codici e le regole interne della Società stessa, dandone specifica e motivata giustificazione.
5. Le domande di trasferimento, a tempo indeterminato o a tempo determinato (prestito), devono essere inviate in Federazione tramite e-mail utilizzando la modulistica predisposta dalla Segreteria Federale.
6. Il trasferimento è previsto solo per la categoria atleti, per le altre figure occorre dare comunicazione di recesso/svincolo alla società di appartenenza che provvederà a darne comunicazione alla Segreteria Federale per la chiusura del tesseramento.
7. Il trasferimento dell’atleta agonista è consentito per una sola volta nel corso dell’anno sportivo, fermo restando le disposizioni di cui al comma 2 precedente.
8. In casi di diniego di rilascio nulla osta della società e in casi di particolare e comprovata necessità, il Consiglio Federale può autorizzare eccezionalmente l’atleta agonista al trasferimento.

**Art. 29 Prestito Alternativo**

1. Per i soli atleti *seniores* agonisti e in attività è ammesso un tesseramento denominato Prestito Alternativo.
2. L’Affiliato/Aggregato può autorizzare i propri atleti di cui al precedente comma (nel numero massimo di tre) ad effettuare il Prestito Alternativo per altro Affiliato/Aggregato, il quale consiste alternativamente in un:
  - a) prestito Temporaneo o per stagione sportiva in diversa disciplina praticata e a condizione che la società cedente abbia già provveduto a tesserarlo e che l’atleta non sia già stato utilizzato nella medesima stagione sportiva e che non abbia “fermi” in corso o recenti;
  - b) prestito Temporaneo per evento sportivo in disciplina diversa praticata, valido per il solo evento in una stagione sportiva.
3. Il Prestito Alternativo dovrà essere espressamente autorizzato dall’Affiliato/Aggregato titolare del tesseramento in corso e accettato dall’Affiliato/Aggregato per il quale l’atleta svolgerà l’attività sportiva in prestito.
4. Il Prestito Alternativo non è consentito per i minori.
5. Il Prestito Alternativo è ammesso solo tra Affiliati/Aggregati della stessa regione e con il limite di 3 (tre) atleti ricevuti in prestito per un determinato campionato o una specifica disciplina.
6. I voti acquisiti dall’atleta concesso in prestito sono attribuiti all’Affiliato/Aggregato che lo ha in prestito per il solo campionato italiano.
7. Non sono previsti prestiti per attività internazionali, salvo deroghe motivate da casi eccezionali autorizzate dal Consiglio Federale.
8. Le procedure e le modalità di prestito sono disciplinate dallo Statuto, dal presente Regolamento, nonché dalla Guida di Affiliazione e Tesseramento deliberata annualmente dal Consiglio Federale.

**Art. 30 Scioglimento del vincolo**

1. Qualora, entro il 10 settembre, l’Affiliato/Aggregato di appartenenza di un atleta agonista non abbia provveduto al rinnovo della sua tessera agonistica, l’atleta sarà libero di tesserarsi per altro Affiliato/Aggregato, senza alcuna formalità.

Federkombat – R.O.

2. Nel caso in cui l'atleta sia impegnato in campionati internazionali con qualificazione ottenuta nell'anno precedente, la richiesta di svincolo deve avvenire nel rispetto dell'articolo 28, comma 3, del presente Regolamento.
3. In caso di cessazione di appartenenza alla Federkombat o scioglimento per qualsiasi causa di un Affiliato/Aggregato, le sue tessere Federali perdono di validità e gli interessati sono liberi di trasferire la loro tessera ad altro affiliato/aggregato, senza formalità.
4. Le procedure e le modalità di svincolo sono disciplinate dallo Statuto, dal presente Regolamento, nonché dalla Guida di Affiliazione e Tesseramento deliberata annualmente dal Consiglio Federale.

**Art. 31 Comunicazione di trasferimento**

1. In tutte le ipotesi di trasferimento, l'Affiliato/Aggregato di provenienza del tesserato deve inoltrare alla Federkombat, entro i termini stabiliti dai precedenti articoli, apposita comunicazione informativa scritta, unitamente alla documentazione prevista e/o richiesta dalla Federazione.

**Art. 32 Contestazioni e reclami**

1. Tutte le questioni inerenti al tesseramento, al trasferimento, al prestito, al nulla osta, alla cessazione e allo scioglimento del vincolo sono di competenza della Segreteria Federale alla quale può essere proposto reclamo.
2. Avverso le decisioni della Segreteria Federale è ammesso ricorso agli Organi di Giustizia Federale.

**Art. 33 Medaglia d'Onore al Merito Sportivo**

1. La "Medaglia d'Onore al Merito Sportivo" è istituita allo scopo di premiare con un'attestazione onorifica le Società Sportive e le Persone che, con disinteressato impegno, abbiano notevolmente contribuito alla diffusione delle discipline sportive della Federkombat.
2. Il Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione, può assegnare, ogni quadriennio, le "Medaglie d'Onore al Merito Sportivo" alle Società Sportive e alle Persone che abbiano acquisito "eccezionali benemeritenze".
3. Le "Medaglie d'Onore al Merito Sportivo" sono accompagnate da un Diploma di Benemeritenza.

**ATTIVITÀ SPORTIVA FEDERALE****Art. 34 Attività Sportiva Federale – Disposizioni Generali**

1. All'inizio di ogni anno sportivo il Consiglio Federale conferma o modifica i Regolamenti e disposizioni per l'attività formativa, didattica, agonistica, amatoriale e promozionale. Detti regolamenti e disposizioni definiscono le tipologie, le modalità, le qualifiche, le gare, i passaggi di categoria, di classe, di cintura, di livello, di classificazione, dei premi, dei rimborsi e di quant'altro attinente.
2. A tal fine è da considerarsi attività sportiva quella a carattere agonistico, amatoriale, scolastico e promozionale svolta nell'ambito dei programmi federali nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica prevista dall'art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2021 e riconosciuta dalla Federazione.

## Federkombat – R.O.

3. L'attività sportiva federale, a livello agonistico, promozionale, amatoriale, formativa e scolastica è organizzata direttamente dalla Federazione, dai Comitati e Delegati Regionali, dalle Società Affiliate e Aggregate, previo nulla osta, nonché da un Comitato Organizzatore delegato dalla Federkombat con la supervisione della Commissione Gare.
4. L'attività Sportiva Federale di tutte le discipline Federkombat si svolge nel rispetto dei Regolamenti Tecnici nazionali ed internazionali, secondo i Regolamenti e i Programmi dell'Attività Sportiva Federale approvati annualmente dal Consiglio Federale.

### **Art. 35 Attività Sportiva Federale**

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 23, comma 4, dello Statuto, si specifica quanto segue:

L'Attività Agonistica è effettuata partecipando a manifestazioni agonistiche ufficiali della Federkombat ed è rappresentata dall'attività sportiva volta al raggiungimento di un risultato sportivo ai fini di una classifica e di un titolo.

L'Attività Promozionale è rappresentata dall'attività sportiva volta alla promozione delle discipline della Federkombat a carattere sia competitivo che non competitivo. L'attività promozionale comprende in particolare eventi denominati Gala, Trofei, Fiere, Gioco Sport ed è estesa anche allo sviluppo delle discipline in ambito Sport disabili a cura della Commissione Disabilità.

L'Attività Amatoriale comprende dimostrazioni o qualsivoglia attività a carattere propagandistico e ludico sportivo, svolta in maniera non organizzata e non continuativa.

L'Attività Didattica è l'insieme delle attività che concorrono alla definizione del Percorso formativo. Includono i corsi (o insegnamenti), i percorsi, le sessioni ed eventuali altre attività.

L'Attività Scolastica studia progetti in collaborazione con gli Istituti Scolastici e in accordo con il CONI, MIUR e Sport e Salute, nonché con le Organizzazioni Territoriali.

### **Art. 36 Classi e Categorie di Atleti**

1. Gli Atleti sono suddivisi in:
  - a) Non Agonisti;
  - b) Agonisti.
2. Gli Atleti tesserati come "Non Agonisti" ed inquadrati a seconda dell'età e della tipologia di tessera non intendono e non svolgono attività agonistica federale.
3. Gli Atleti tesserati come "Agonisti" e inquadrati a seconda dell'età e della tipologia di tessera hanno diritto a partecipare all'attività agonistica federale.
4. La suddivisione per ciascuna classe è disciplinata all'interno dei Regolamenti Tecnici Federali per ciascuna disciplina sportiva, deliberati annualmente dal Consiglio Federale.

Federkombat – R.O.**Art. 37 Partecipazione all'attività agonistica**

1. Possono partecipare alle gare organizzate dalla Federkombat tutti coloro che hanno effettuato il tesseramento con tessera agonista alla Federkombat con un Affiliato/Aggregato e che siano in regola con le norme sanitarie vigenti.
2. Nell'ambito delle attività federali, salvo convenzioni in atto o benestare da parte della Federazione nazionale, non è possibile partecipare ad eventi al di fuori di quelli della Federkombat, in contrapposizione con eventi federali già in programma o con assegnazione di titoli;
3. La partecipazione di Rappresentative Regionali/Nazionali, di Affiliati/Aggregati e di Atleti a gare delle discipline federali che si svolgono all'estero devono essere preventivamente autorizzate dal Consiglio Federale;
4. La partecipazione degli Atleti Master alle gare internazionali di Classe è disciplinata dal regolamento tecnico federale, annualmente approvato dal Consiglio Federale; essi devono comunque essere Tesserati per una ASD/SSD affiliata/aggregata.
5. L'atleta straniero tesserato Federkombat può prendere parte alle Gare, per le quali è prevista la partecipazione di atleti stranieri, secondo le modalità fissate dai rispettivi Regolamenti di svolgimento.
6. La convocazione in Nazionale è consentita ai soli atleti qualificatisi e/o selezionati con cittadinanza italiana.
7. Gli atleti stranieri al compimento del diciottesimo anno, oppure ove consentito prima del compimento della maggiore età, se in possesso dei requisiti, hanno la facoltà di richiedere la cittadinanza italiana e quindi vestire la maglia azzurra.
8. I responsabili gara devono effettuare i controlli al momento dell'iscrizione dell'atleta segnalando l'atleta straniero con (EE) per facilitare poi la classifica di ammissione.
9. L'iscrizione, a qualsiasi tipo di gara, ufficiale ed approvata, deve essere fatta dall'affiliato di appartenenza dell'atleta su piattaforma digitale approvata dalla Federazione Nazionale e/o Internazionale.
10. L'atleta straniero, maggiorenne, che rappresenta una Società straniera, può prendere parte alle Gare internazionali, organizzate dalla Federkombat, sotto l'egida della Federazione Internazionale di riferimento, rilasciando dichiarazione liberatoria, attestante il possesso della tessera agonistica e l'avvenuto accertamento sanitario dell'idoneità agonistica per la disciplina praticata e versando il contributo previsto. Per lo straniero minorenni, la stessa dichiarazione liberatoria deve essere redatta dalla Federazione Nazionale di appartenenza o documentata da attestazione del suo accompagnatore ufficiale.

**Art. 38 Partecipazione all'attività non agonistica**

1. Per partecipare all'attività non agonistica l'interessato deve essere in possesso della tessera federale in corso di validità e delle certificazioni medico-sanitarie come in conformità alla normativa vigente applicabile e ai regolamenti federali.

**Art. 39 Suddivisione tecnica**

1. Tutti gli atleti che svolgono attività agonistica vengono classificati in base ai loro risultati secondo le norme annualmente deliberate dal Consiglio Federale.

## Federkombat – R.O.

2. Tutti gli altri atleti che non svolgono attività agonistica vengono considerati “non classificati”.
3. Le modalità di inserimento in ciascuna categoria e di passaggio dall’una all’altra vengono indicate dall’apposito Regolamento gare.

### **Art. 40 Assegnazione punteggi, titoli e premi**

1. Il Consiglio Federale delibera annualmente, prima dell’inizio della stagione agonistica, le modalità relative all’assegnazione dei punteggi, dei titoli e dei premi per le società e gli atleti. Dette modalità, in presenza di gravi e motivate ragioni, possono essere mutate nel corso dell’anno.

### **Art. 41 Atleti non regolarmente tesserati**

1. Gli Atleti, che parteciperanno a gare, senza che le Società di appartenenza abbiano regolarmente perfezionato le formalità per il tesseramento previsto per la gara stessa, ovvero che rilasceranno liberatorie false, saranno deferiti agli Organi di Giustizia competenti ed il loro risultato agonistico non sarà considerato valido ai fini delle Classifiche Nazionali.
2. Il tesseramento e la partecipazione alle gare avvengono a rischio e pericolo della Società e dell’atleta interessato, unici responsabili del possesso dei necessari requisiti.
3. Inoltre, la mancanza di tesseramento non permette all’atleta di beneficiare, in caso di infortunio, delle tutele assicurative attivabili per i tesserati.
4. Alle Società di appartenenza degli Atleti di cui al precedente comma sarà comminata una sanzione pecuniaria dal competente Organo di Giustizia, il cui relativo ammontare, nel minimo e nel massimo, è indicato dalle disposizioni del Regolamento di Giustizia, con riserva di ulteriori provvedimenti disciplinari.

## **ASSICURAZIONE**

### **Art. 42 Norme Generali**

1. La richiesta di tesseramento autorizza la Federkombat a stipulare un’assicurazione base a favore del tesserato a spese della Federazione medesima, per un massimale normato o migliorativo.
2. Gli Affiliati ed i Tesserati devono inoltrare le denunce di infortunio alla Compagnia o Ente assicurativo convenzionato con la Federkombat.

## **LE GARE**

### **Art. 43 Anno sportivo**

1. L’anno sportivo e agonistico ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto successivo.

### **Art. 44 Tipi di gare**

1. Le gare si dividono in prove internazionali, nazionali e regionali. Le gare si dividono inoltre in individuali e a squadre, maschili e femminili.

Federkombat – R.O.

2. Sono ammesse altre forme di competizioni, purché approvate dal Consiglio Federale, per le gare internazionali, nazionali e interregionali; dal Comitato Regionale, per le gare di carattere regionale previo autorizzazione da parte del Consiglio Federale.
3. Le formule di gara sono quelle previste dal Regolamento gara per Disciplina o da altra disposizione federale.

**Art. 45 Partecipazione**

1. Alle gare del calendario federale possono partecipare solo atleti tesserati alla Federkombat, con l'eccezione delle gare internazionali, a cui possono partecipare atleti tesserati alle federazioni internazionali alle quali la Federkombat è affiliata.

**Art. 46 Organizzazione Gare Internazionali in Italia**

1. Le proposte di candidatura per l'organizzazione in Italia di manifestazioni internazionali ufficiali sono presentate alle Federazioni Internazionali esclusivamente dalla Federkombat; è fatto divieto alle affiliate/aggregate ed ai Comitati e Delegati Regionali richiedere l'organizzazione di gare Internazionali direttamente alle Federazioni Internazionali, se non preventivamente autorizzate.

**Art. 47 Organizzazione Gare Nazionali**

1. La richiesta di organizzazione delle gare nazionali, previste annualmente nel Calendario Sportivo Federale e se non organizzate direttamente dalla Federazione, devono essere presentate attraverso apposita modulistica e secondo in criteri stabiliti dalla Commissione Gare e approvati dal Consiglio Federale.

**Art. 48 Organizzazione Gare Regionali**

1. I Comitati Territoriali organizzano le gare nel rispetto del "Programma Attività Agonistica Federale" nell'ambito del territorio di competenza, salvo nei casi in cui siano previste organizzazioni a livello interregionale.
2. I Comitati Territoriali possono organizzare gare, diverse da quelle inserite nel Calendario Ufficiale, previa presentazione e autorizzazione del programma alla Commissione Gare e nel rispetto dei regolamenti tecnici, dei parametri organizzativi e non in concomitanza con eventi già approvati e a calendario.
3. Le Affiliate che organizzano eventi nella propria regionale devono richiedere l'autorizzazione seguendo le modalità stabilite dalla Commissione Gare in accordo con il Consiglio Federale, rispettando già le date a calendario.
4. Il calendario e la regolamentazione dell'attività agonistica regionale devono essere approvati annualmente dal Consiglio Federale.

**Art. 49 Calendario delle prove**

1. Prima dell'inizio dell'anno sportivo, il Consiglio Federale stabilisce il calendario e la formula secondo la quale saranno disputate le prove ufficiali dell'attività agonistica Nazionale e le direttive per l'armonizzazione del calendario.

**PARTECIPAZIONE**

**Art. 50 Limiti di partecipazione**

Federkombat – R.O.

1. Prima dell'inizio dell'anno sociale, il Consiglio Federale stabilisce gli eventuali limiti di partecipazione per ciascuna categoria di atleti alle varie prove nazionali e territoriali.

**Art. 51 Prove all'estero**

1. Nessun atleta italiano può prendere parte a gare organizzate all'estero individuali o a squadre senza autorizzazione del Consiglio Federale.

**SQUADRE NAZIONALI****Art. 52 Squadre Nazionali – Disposizioni Generali**

1. Il Consiglio Federale fissa le modalità e le prove per poter far parte delle squadre nazionali ad inizio di anno sportivo.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le normative emanate dalla Federkombat in sede di convocazione, del Regolamento di Giustizia Sportiva, da Regolamenti specifici approvati dal Consiglio Federale, nonché dai Regolamenti emanati dal CONI dalla NADO ITALIA/WADA e dagli Organismi internazionali ai quali la Federkombat aderisce.

**Art. 53 Definizione di atleta "azzurro"**

1. Sono qualificati "Azzurri" gli atleti che vengono chiamati a comporre le Squadre Nazionali Federkombat, le quali prendono parte ad incontri internazionali "ufficiali" tra Squadre Nazionali: Campionati del Mondo, Campionati Europei e Gare di rilevanza internazionale sotto l'egida del CIO, Sportaccord. I componenti le altre Rappresentative Nazionali non sono qualificati "Azzurri", ma "Nazionali".
2. Gli Atleti sono convocati, su indicazione del Team Manager a seguito di proposta del Commissario Tecnico e autorizzati dal Presidente Federale, con atto della Segreteria Federale inviato agli atleti presso le società di appartenenza.

**Art. 54 Regolamento degli atleti azzurri e nazionali**

1. Ogni Squadra o Rappresentativa Nazionale oltre che dagli Atleti è di norma composta:
  - a) dal Capo Delegazione;
  - b) dal Team Manager;
  - c) dal Commissario Tecnico Nazionale;
  - d) dagli Allenatori delle Nazionali;
  - e) dai Componenti lo Staff Medico Federale;
  - f) dagli Ufficiali di Gara;
  - g) da altri Dirigenti e/o funzionari di Segreteria Federale nel ruolo di delegati alle spese.
2. il Presidente Federale può inoltre, invitare altre personalità per ragioni di rappresentanza politica interna od estera.
3. Il Capo delegazione ha la direzione generale della squadra;

Federkombat – R.O.

4. Il Team Manager è il dirigente responsabile della Squadra e del comportamento degli atleti e dei tecnici durante tutto il periodo di selezione, convocazione dei partecipanti, organizzazione della trasferta e in particolar modo durante tutte le fasi delle competizioni.
5. Il Commissario Tecnico Nazionale è la figura dirigenziale con competenze organizzative e tecniche. Segue le indicazioni del Presidente Federale, del Capo Delegazione e del Team Manager.
6. L'Allenatore della Nazionale è la figura sportiva di supporto al Commissario Tecnico e di consiglio nella valutazione degli atleti ed è responsabile della preparazione dell'atleta e della squadra agli eventi di Alto Livello.
7. Ai Funzionari Delegati alla spesa, o a chi ne fa le veci, è demandato il ruolo di gestire le risorse economiche da utilizzare a beneficio delle Squadre, sulla base delle necessità strettamente connesse con la trasferta, se non presenti tale incarico è rivestito dal Commissario Tecnico Nazionale.

**Art. 55 Divisa e Abbigliamento Tecnico – “Maglia Azzurra”**

1. Nelle manifestazioni in cui sono impegnate le Squadre e le Rappresentative Nazionali, gli atleti sono tenuti ad usare esclusivamente le divise e le tenute fornite dalla Federkombat sia nelle fasi di viaggio, sia in gara, sia negli eventi correlati: cerimonie di apertura e chiusura, premiazioni, conferenze stampa, ecc. e sia nel tempo libero. In nessun caso è possibile pubblicizzare marchi/*brand* diversi da quelli ufficiali e indicati dalla Federkombat.
2. È fatto divieto di indossare la divisa nelle manifestazioni ove l'atleta sia concorrente per la propria società.
3. L'abbigliamento si compone di una tuta di rappresentanza o da passeggio, della divisa di gara, compresa ogni forma di indumento e di accessorio tecnico e non, che faccia parte della dotazione fornita dalla Federkombat.
4. La divisa può essere indossata solo dagli atleti azzurri e dai tecnici nazionali, in occasione delle sole uscite ufficiali, salvo diversa disposizione federale.

**Art. 56 Capitano**

1. Tra gli atleti di ogni Squadra o Rappresentativa ne verrà designato uno quale Capitano della Squadra o della Rappresentativa: esso verrà scelto tra gli atleti che abbiano il maggior numero di presenze e spiccati requisiti di ordine morale.
2. Il Capitano ha le funzioni di rappresentare la Squadra o la Rappresentativa e di assistere moralmente gli altri atleti.
3. Egli deve essere di esempio per i propri compagni. Nelle sfilate e negli schieramenti il Capitano prende il posto in testa alla Squadra o alla Rappresentativa, accanto all'Alfiere. Quando sono riunite più Squadre o Rappresentative ognuna ha il proprio Capitano maschile e femminile.

**Art. 57 Alfiere**

1. L'atleta più giovane di età facente parte della Squadra sarà di volta in volta designato al ruolo di alfiere.
2. Compito dell'alfiere è quello di portare la bandiera italiana in tutte le sfilate o cerimonie ufficiali.

Federkombat – R.O.**Art. 58 Doveri degli "Azzurri" e dei "Nazionali"**

1. Il vestire la “Maglia” Azzurra costituisce il massimo riconoscimento di ordine sportivo e morale per gli atleti tesserati Federkombat. Dal momento in cui indossa la Maglia Azzurra l’atleta assume l’obbligo della più assoluta disciplina e dell’osservanza delle disposizioni Federali e del Rappresentante ufficiale della Federazione.
2. L’atleta “Azzurro” deve fare tutto ciò che è nelle sue possibilità fisiche e morali per tenere alto il prestigio sportivo dell’Italia e della Federazione, affrontando le competizioni con animo forte e con lealtà e cavalleria ed impegnandosi al massimo delle proprie possibilità.
3. Gli atleti sono tenuti a partecipare ad ogni convocazione e a prendere parte a qualsiasi manifestazione indetta con il preciso scopo di formare o preparare la Squadra o la Rappresentativa Nazionale. Per assenza causata da malattia, il Medico Federale potrà effettuare gli opportuni controlli. Ogni assenza dovrà essere giustificata e segnalata con la necessaria tempestività.
4. Gli Atleti selezionati per ciascuna rappresentativa nazionale sono obbligati a sottostare a tutti i controlli all’uopo previsti dalle competenti autorità statali e sportive nonché a dare preventiva comunicazione alla Commissione Medica Federale sull’uso di medicinali contenenti sostanze proibite nel rispetto delle normative vigenti. Tutti gli atleti sono chiamati alla frequenza e ottenimento del certificato ADEL su indicazione del codice WADA.
5. Rientra tra i doveri delle società vigilare il rispetto da parte dei propri Atleti delle disposizioni federali e comunque ad agevolare il compito della Federazione e dei tecnici preposti alla cura delle squadre o rappresentative nazionali.
6. L’inosservanza degli obblighi del presente Regolamento costituisce mancanza disciplinare e sarà soggetta alle relative sanzioni.

**Art. 59 Squadre Nazionali**

1. Il Presidente ha la responsabilità dell’area tecnico sportiva, esercitando le funzioni previste dall’art. 30, comma 2, dello Statuto.
2. I Commissari Tecnici e i rispettivi Team Manager di settore hanno il compito di curare, secondo le direttive del Presidente, ciascuno nell’ambito di propria competenza e con la collaborazione dei rispettivi Allenatori Nazionali se nominati, la preparazione delle varie Rappresentative nazionali assolute o di categoria per gli impegni assunti dalla Federazione in ambito nazionale ed internazionale.
3. Le norme relative alla composizione di una Squadra e/o Rappresentanza nazionale ed alla sua direzione tecnica e disciplinare sono previste dai Regolamenti Squadre Azzurre e loro Criteri approvati annualmente.

**ORGANIZZAZIONE FEDERALE****Art. 60 Organizzazione Federale – Disposizioni Generali**

1. La Federkombat realizza le proprie finalità istituzionali attraverso i propri Organi ed Organismi Federali, indicati dallo Statuto Federale e dal presente Regolamento Organico.
2. Gli Organi e gli Organismi Federali si distinguono in:
  - i. Organi Federali Centrali;

Federkombat – R.O.

- ii. Organi Federali Periferici;
- iii. Organi di Giustizia;
- iv. Organismi Tecnici Nazionali;
- v. Altri Organismi e Commissioni.

**Art. 61 Separazione dei poteri**

1. Gli Organi di Giustizia ed il Collegio dei Revisori dei Conti sono Organi autonomi ed indipendenti dagli Organi gestori della Federazione.
2. La decadenza, per qualsiasi motivo, del Consiglio Federale non si estende agli Organi di Giustizia, né al Collegio dei Revisori dei Conti, che restano in carica fino al termine del quadriennio olimpico per il quale sono stati nominati o eletti.
3. I componenti degli Organi di Giustizia e del Collegio dei Revisori dei Conti non possono essere rimossi dall'incarico o sostituiti se non per dimissioni o per accertata impossibilità all'ulteriore esercizio delle loro funzioni.

**Art. 62 Funzionamento degli Organi collegiali**

1. Le riunioni degli Organi collegiali, ad eccezione di quelli di Giustizia e di Controllo, disciplinati in modo autonomo dagli appositi Regolamenti Federali, sono convocate dal loro Presidente o da chi ne fa le veci.
2. Gli Organi collegiali elettivi devono essere convocati almeno quattro volte l'anno e, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti.
3. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.
4. Ad eccezione delle Assemblee, non sono ammesse deleghe.
5. Le deliberazioni richiedono, per essere approvate, il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salva diversa previsione statutaria; con voto palese, in caso di parità, decide il voto di chi presiede la riunione.
6. Le votazioni avvengono per appello nominale, per acclamazione all'unanimità, per alzata di mano e controprova. Per le elezioni, per le nomine e qualora la natura degli argomenti e/o la metà dei componenti lo richieda, si adotta lo scrutinio segreto.

**Art. 63 Principio della proroga**

1. Sono sempre garantiti i principi di buon funzionamento e di continuità dell'amministrazione della Federazione.
2. In caso di decadenza di un Organo, si applicano le corrispondenti disposizioni contenute nello Statuto.

**Art. 64 Decadenza**

1. Le ipotesi di decadenza degli Organi Federali sono disciplinate nello Statuto Federale.
2. I singoli componenti degli Organi Federali elettivi decadono quando risultino assenti, per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, dalle riunioni degli Organi di cui fanno parte; tale disposizione non si applica ai Presidenti di Organi Federali né ai Revisori dei Conti, per i quali ultimi trovano applicazione le relative disposizioni del Codice Civile. I dirigenti, eletti in sostituzione di quelli decaduti,

Federkombat – R.O.

restano in carica per il periodo necessario al completamento del quadriennio olimpico in corso.

### **ORGANI FEDERALI CENTRALI**

#### **Art. 65 Organi Federali Centrali – Disposizioni Generali**

1. Gli Organi centrali della Federazione hanno le attribuzioni e svolgono le funzioni espressamente riconosciute dallo Statuto Federale, per il raggiungimento dei fini istituzionali in tutto il territorio nazionale, in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.
2. In conformità allo Statuto Federale, sono Organi Federali Centrali della Federazione:
  - a) l'Assemblea Nazionale;
  - b) il Presidente della Federazione;
  - c) il Consiglio Federale;
  - d) il Consiglio di Presidenza;
  - e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

### **L'ASSEMBLEA NAZIONALE**

#### **Art. 66 L'Assemblea Nazionale**

1. L'Assemblea Nazionale è il supremo Organo della Federazione; ad essa spettano poteri deliberativi. È composta secondo quanto previsto dall' art. 23 dello Statuto Federale.
2. L'attività, la convocazione ed il funzionamento dell'Assemblea Nazionale sono regolati dagli art. 23, 24 e 25 dello Statuto Federale e dal presente Regolamento nonché dal Regolamento elettorale approvato anch'esso dal Consiglio Federale.

#### **Art. 67 Ordine del giorno e proposte**

1. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati tutti gli argomenti inseriti nell'ordine del giorno, predisposto dal Consiglio Federale secondo quanto previsto dall'art. 24 dello Statuto Federale, che sono oggetto di discussione assembleare.

#### **Art. 68 Partecipazione all'Assemblea, rappresentanza e deleghe. Interventi mediante strumenti di video e teleconferenza**

1. Possono partecipare alle Assemblee i soggetti di cui all'art. 23 dello Statuto, che rientrino nelle condizioni ivi previste.
2. I Presidenti degli Affiliati possono esercitare in Assemblea la legale rappresentanza del sodalizio solo personalmente o mediante un altro componente il Consiglio Direttivo dello stesso Affiliato munito di delega scritta rilasciata dal Presidente stesso e corredata dell'indicazione della carica rivestita dal delegato (delega "interna").

Federkombat – R.O.

3. Ciascun Affiliato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Affiliato avente diritto al voto e avente sede in qualsiasi comune del territorio italiano, mediante delega scritta redatta dal legale rappresentante dell’Affiliato delegante a favore del Presidente dell’Affiliato delegato o, in caso di impedimento, al Dirigente in carica che lo sostituisce, nel rispetto delle disposizioni previste dall’art. 23 dello Statuto (delega “esterna”).
4. Gli Affiliati in forma di SSD rette da Amministratore Unico potranno esercitare il diritto di voto direttamente attraverso il proprio rappresentante legale, oppure esercitare la facoltà di delega (interna) ad uno dei dirigenti, purché nominato dall’Assemblea della stessa SSD e tesserato presso la FEKERKOMBAT in qualità di Dirigente Sociale, e se previsto dallo statuto della società sportiva, oppure delegando altra società affiliata, se è prevista la delega esterna.
5. Il rilascio di delega è ammesso secondo quanto previsto dall’art. 23, comma 8, dello Statuto Federale.
6. Le deleghe previste all’art. 23 dello Statuto, a pena di inammissibilità:
  - a) devono essere conferite per iscritto ed essere compilate utilizzando, salvo casi di giustificato impedimento, l’apposito modulo predisposto ed inviato in allegato all’avviso di convocazione dell’Assemblea debitamente stampato su carta intestata o con timbro in calce dell’affiliato delegante;
  - b) devono contenere le generalità e la copia del documento di colui il quale dalla documentazione depositata presso la Segreteria Federale alla data di svolgimento dell’Assemblea, risulti essere legale rappresentante dell’Affiliata delegante;
  - c) devono contenere la denominazione dell’associazione o della società sportiva delegata e le generalità del suo legale rappresentante.
7. L’Affiliato delegato per poter legittimamente esercitare la delega ricevuta, che può presentare in sede di Assemblea o in originale o in copia, deve avere diritto di voto ai sensi dell’art. 23 dello Statuto.
8. Nei casi di incertezza sull’autenticità della sottoscrizione e sulla legittimazione di chi l’ha rilasciata, la delega può essere convalidata dalla Commissione Verifica Poteri.
9. Nelle Assemblee Nazionali, i rappresentanti degli atleti e dei tecnici, eletti nelle rispettive sessioni elettive regionali di categoria, devono partecipare direttamente e non possono ricevere né rilasciare deleghe. In caso di impedimento a partecipare gli stessi potranno essere sostituiti da un supplente, che sarà individuato nel candidato risultato secondo in graduatoria per numero di voti. È fatto salvo quanto previsto dall’art. 23 dello Statuto.
10. Nelle Assemblee Nazionali è consentito lo svolgimento in forma elettronica a distanza, nel rispetto dell’art. 25 dello Statuto.

**Art. 69 Diritto di Voto – Elettorato Attivo**

1. Ai sensi dell’art. 23 dello Statuto federale, l’Assemblea è composta dalle Società affiliate di cui all’art. 4 aventi diritto di voto ciascuna rappresentata dal suo Presidente o componente in carica del Consiglio Direttivo societario, delegato dal presidente stesso, dai rappresentanti degli atleti e dei tecnici.
2. Hanno diritto di voto le Associazioni e le Società che risultano iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche di cui al d.lgs. 39/2021 o che siano Gruppi sportivi militari e Gruppi civili dei corpi dello Stato firmatari di apposite

Federkombat – R.O.

convenzioni con il CONI ai sensi dell'art. 6 della legge 78/2000, nonché che abbiano maturato un'anzianità minima d'affiliazione di 12 mesi precedenti la data di convocazione dell'Assemblea a condizione che nel medesimo periodo, abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva ufficiale della Federazione stabilita dai programmi federali.

3. A tal fine è da considerarsi attività sportiva quella a carattere agonistico, amatoriale, didattico, scolastico e promozionale svolta nell'ambito di programmi federali, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica prevista dall'art. 2, comma 1, lettera a) del d.lgs. 36/2021 e riconosciuta dalla Federazione.
4. Sono "competizioni ufficiali" quelle organizzate e/o autorizzate dalla Federkombat e stabilite dai programmi federali annualmente.
5. L'attività didattica e sportiva è data dagli atleti, pertanto le società devono avere un minimo di atleti tesserati, incluso il Rappresentante Atleta e Tecnico eletti.
6. L'attività formativa è data dalla partecipazione sia di tecnici che atleti.
7. Ai sensi dell'art. 8, comma 2, dello Statuto federale, agli Aggregati si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative agli Affiliati, con esclusione del diritto al voto in seno a qualsiasi Assemblea Federale nazionale e territoriale e i loro Tesserati aggregati non possono concorrere a nessuna carica elettiva sia nazionale che periferica.

**Art. 70 Diritti di voto: Voto di base e Voti plurimi**

1. Ai fini dell'attribuzione del voto di base si fa riferimento alle corrispondenti disposizioni dello Statuto Federale. Ai fini dell'attribuzione dei voti plurimi si fa riferimento alle corrispondenti disposizioni dello Statuto Federale e alle seguenti disposizioni del presente Regolamento Organico.
2. L'attribuzione del diritto di voto agli Affiliati è determinata dalla Segreteria Federale al momento dell'invio della tabella voti, così come stabilito dallo Statuto Federale.
3. L'elenco ufficiale degli aventi diritto di voto, con i voti rispettivamente attribuiti, è pubblicato sugli Atti ufficiali.

**Art. 71 Assegnazione Voti Plurimi e criteri di attribuzione**

1. L'assegnazione dei voti plurimi prenderà in considerazione le stagioni agonistiche federali con chiusura corrispondente al quadriennio ed entro il 31 agosto e verranno attribuiti a condizione che le gare e i campionati ai quali essi sono riferiti abbiano avuto regolare svolgimento e si siano ripetuti nell'arco del quadriennio secondo la loro periodicità; l'eventuale annullamento delle competizioni, o rinuncia alle medesime, sia pure a causa di forza maggiore, non darà diritto al conseguimento dei relativi voti.
2. In particolare, agli Affiliati aventi diritto al voto, oltre al voto di base, vengono attribuiti voti plurimi in base ai seguenti criteri:
  - a) n. 1 voto per ogni titolo di Campione d'Italia;

Il voto viene conteggiato sull'effettivo svolgimento del campionato italiano assoluto, periodicamente ripetuto per ogni anno del quadriennio.

Federkombat -- R.O.

L'assegnazione del punteggio è sulla sola classe seniores sia maschile che femminile.

- b) n. 2 voti per ogni titolo di Campione Europeo;

Il voto viene conteggiato sull'effettivo svolgimento del campionato Europeo di specialità risultante nei calendari internazionali, periodicamente ripetuto nell'arco del quadriennio con chiusura al 31/08;

L'assegnazione del punteggio è sulla sola classe seniores sia maschile che femminile.

- c) n. 3 voti per ogni titolo di Campione del Mondo.

Il voto viene conteggiato sull'effettivo svolgimento del campionato Mondiale di specialità, risultante nei calendari internazionali, periodicamente ripetuto nell'arco del quadriennio con chiusura al 31/08;

L'assegnazione del punteggio è sulla sola classe seniores sia maschile che femminile.

**Art. 72 Documentazione attestante il diritto di voto e di rappresentanza**

1. Ai sensi degli artt. 3 e 8 del presente Regolamento, le cariche di Presidente, di Consigliere e di Rappresentanza dell'Affiliato devono essere indicati al momento dell'affiliazione o della riaffiliazione e dei successivi tesseramenti, nonché le eventuali variazioni intervenute.

**Art. 73 Impugnazione della Tabella Voti**

1. Avverso la tabella voti è ammessa impugnazione da parte dell'Affiliata avente diritto al voto, dell'Affiliato che è stato escluso dal voto ovvero dal Procuratore Federale, proposta, a pena di inammissibilità, entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione della tabella dei voti sul sito internet federale, secondo le modalità e le regole uniformi disciplinate dalla Giunta Nazionale del CONI con apposito regolamento pubblicato sul proprio sito istituzionale.
2. La Segreteria Federale può procedere a correzioni d'ufficio, in caso di errore materiale.

**Art. 74 Commissione Verifica dei Poteri**

1. La Commissione Verifica dei Poteri è composta nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 28, dello Statuto Federale; è Organo permanente dell'Assemblea e si insedia almeno un'ora prima dell'ora stabilita per la prima convocazione dell'Assemblea stessa.
2. Ove parte dei componenti la Commissione non diano disponibilità per effettuare la verifica Poteri in occasione dei lavori assembleari, la Commissione stessa può essere integrata da altri soggetti, in possesso di idonee capacità ed esperienza.
3. La Commissione decide inappellabilmente ed a maggioranza.
4. La Commissione dura in carica fino all'esaurimento delle funzioni demandate.
5. La Commissione ha il compito di verificare l'identità degli aventi diritto a voto e la legittimazione a rappresentare gli aventi diritto a voto.

Federkombat – R.O.

6. La Commissione si avvale dei dati forniti dalla Segreteria Federale e redige sommario verbale delle operazioni compiute con l'esplicita menzione di tutti i provvedimenti adottati per la risoluzione di ogni controversia insorta.
7. La Commissione redige e presenta, al Presidente, perché ne informi l'Assemblea, ed al Segretario, quale allegato al processo verbale dei lavori, l'elenco ufficiale degli aventi diritto al voto, ammessi in Assemblea, l'elenco degli affiliati presenti, ma non aventi diritto al voto, nonché il totale degli Affiliati rappresentati, dei rappresentanti presenti e dei voti attribuiti.
8. La Commissione è il solo organo competente a constatare la validità dell'Assemblea.

**Art. 75 Commissione Scrutinio**

1. I componenti della Commissione Scrutinio sono nominati dall'Assemblea su proposta del Presidente dell'Assemblea stessa ai sensi dell'art. 29 dello Statuto Federale.

**Art. 76 Apertura dell'Assemblea Nazionale e Ufficio di Presidenza**

1. I lavori dell'Assemblea Nazionale sono introdotti dal Presidente della Federazione, o da chi ne fa le veci, che propone la nomina del Presidente dell'Assemblea nel rispetto dell'art. 23, comma 22, dello Statuto Federale.
2. Il Presidente così nominato, accettando l'incarico, dichiara aperti i lavori assembleari e può proporre all'Assemblea la nomina della Commissione Scrutinio, in conformità a quanto disposto dallo Statuto Federale e dal precedente art. 75 del presente Regolamento.
3. L'Assemblea prende atto della relazione della Commissione sulle operazioni di verifica poteri, contenente l'indicazione dei *quorum* per la validità dell'Assemblea stessa in prima e seconda convocazione.
4. Subito dopo, su invito del Presidente dell'Assemblea, gli aventi diritto a voto procedono alla elezione dell'Ufficio di Presidenza, che si compone, oltre che dal Presidente e dagli scrutatori, dal Segretario generale, in veste di segretario dell'Assemblea o, in sua assenza, di un suo delegato.
5. Per l'elezione dell'Ufficio di Presidenza è ammesso il voto palese e per alzata di mano e il voto per acclamazione.
6. Non possono fare parte dell'Ufficio di Presidenza i componenti del Consiglio federale o della Commissione Scrutinio, i candidati alle cariche federali o i componenti la CVP.
7. L'Ufficio di Presidenza, così eletto, si insedia nelle funzioni.
8. Lo svolgimento dei lavori assembleari e delle relative operazioni è funzionalmente affidato all'Ufficio di Presidenza.

**Art. 77 Il Presidente dell'Assemblea Nazionale**

1. Il Presidente dell'Assemblea dirige i lavori assembleari, assicurando che gli stessi si svolgano nel rispetto dei principi di democrazia, nel modo più rapido ed esauriente, con la trattazione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno e senza ritardi e prolissità.
2. Il Presidente dell'Assemblea informa l'Assemblea sui dati forniti dalla Commissione Verifica dei Poteri e sulle eventuali, successive variazioni.

Federkombat – R.O.

3. In particolare, il Presidente dell'Assemblea cura che sia rigorosamente seguito l'ordine numerico - progressivo degli argomenti inseriti nell'ordine del giorno, salvo che, esigenze particolari di opportunità, impongano posposizioni o varianti; in tal caso sottopone la relativa proposta all'Assemblea, che delibera in merito, senza formalità ed inappellabilmente.
4. Il Presidente dell'Assemblea redige, per ciascun punto dell'ordine del giorno, l'elenco degli ammessi ad intervenire, che ne hanno fatto richiesta, assicurando che l'ordine cronologico degli interventi corrisponda rigorosamente a quello delle richieste.
5. Il Presidente dell'Assemblea ha facoltà di fissare la durata di ciascun intervento, ove lo richiedano esigenze di opportunità ed eventualmente il numero degli iscritti ad intervenire su ciascun argomento all'ordine del giorno.
6. Il Presidente dell'Assemblea ha inoltre facoltà di togliere la parola a qualsiasi oratore intervenuto, quando lo stesso abbia superato, in modo sensibile, il termine eventualmente assegnatogli, ovvero, per divagazioni, prolissità od in altro modo, abusi della facoltà di parola e sia stato inutilmente richiamato per due volte; in tal caso, del provvedimento adottato dal Presidente, è fatta menzione nel processo verbale dell'Assemblea.
7. Il Presidente dell'Assemblea determina il sistema di votazione, tenendo conto di quanto stabilito dall'art. 26 dello Statuto Federale.
8. Il Presidente dell'Assemblea comunica i risultati delle singole votazioni ed effettua la proclamazione degli eletti.
9. Il Presidente dell'Assemblea può sospendere i lavori dell'Assemblea, sia per esigenze di ordine materiale, sia per necessità di consultazione reciproca dei partecipanti.
10. Il Presidente dell'Assemblea può altresì aggiornare l'Assemblea ad altra data qualora non si siano esaurite le discussioni dell'ordine nelle giornate previste dalla convocazione.
11. Il Presidente dell'Assemblea dichiara esaurita la discussione e la votazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e dichiara chiusa l'Assemblea al termine dei lavori.
12. Il Presidente dell'Assemblea controlla la rispondente stesura del verbale dell'Assemblea e convalida tutti gli atti ad essa relativi.

**Art. 78 Votazioni, conteggi e modalità di elezione**

1. Su ciascun argomento, inserito nell'ordine del giorno, le votazioni possono avere inizio solo dopo l'esaurimento della discussione e l'intervento di tutti gli oratori iscritti, salva la facoltà di rinuncia da parte di ciascuno di essi.
2. In base all'art. 26, comma 6, dello Statuto federale nelle Assemblee Nazionali tutte le votazioni per le elezioni alle cariche federali devono avvenire a scrutinio segreto, le acclamazioni all'unanimità possono essere ammesse solo per le nomine onorarie.
3. Le modalità di voto devono assicurare la tranquillità e segretezza del voto stesso.
4. In particolare, in occasione dell'Assemblea Nazionale celebrata in funzione elettiva, il voto è esercitato in forma elettronica, secondo modalità che garantiscano la segretezza del voto ed il rispetto dei principi in materia di votazioni previsti nello Statuto e nel presente Regolamento, nonché nel rispetto delle regole uniformi disciplinate dalla Giunta Nazionale del CONI con apposito regolamento pubblicato sul proprio sito istituzionale e dalle eventuali linee guida adottate e divulgate agli Affiliati prima e durante l'Assemblea.

Federkombat -- R.O.**Art. 79 Operazioni di scrutinio**

1. Immediatamente dopo la chiusura di ciascuna votazione la Commissione Scrutinio inizia le operazioni di scrutinio, in forma pubblica, seguendo l'ordine delle votazioni indicato al precedente art. 78. Il computo dei voti è affidato agli scrutatori sotto il controllo del Presidente dell'Assemblea.
2. Nel verbale di scrutinio, rispettivamente per ciascuna votazione, deve essere riportato il numero dei votanti, il numero di preferenze ottenuto da ciascun candidato, il numero delle schede bianche ed il numero delle schede nulle.
3. È definita scheda bianca quella nella quale non siano riportate annotazioni di alcun genere.
4. È definita scheda nulla quella che non consenta la chiara identificazione della volontà dell'elettore o che contenga un numero di preferenze superiore a quello consentito, o che contenga una preferenza per chi non si sia candidato, o per chi abbia rinunciato alla candidatura, ovvero che sia tale da permettere l'identificazione dell'elettore stesso.
5. Delle schede bianche o nulle, come pure di ogni controversia insorta al riguardo, deve essere fatta specifica menzione sul verbale di scrutinio. In caso di contrasto circa la validità di una scheda il Presidente dell'Assemblea esprime al riguardo giudizio insindacabile.
6. Al termine delle operazioni la Commissione Scrutinio redige un elenco definitivo dei candidati e dei voti da ciascuno ottenuti.
7. Per le elezioni a cariche federali vengono eletti nell'ordine coloro i quali hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti ottenuti, si procede a ballottaggio.
8. Al fine di garantire il rispetto del principio stabilito all'art. 31, comma 4 dello Statuto, si procede, nell'ordine, allo scrutinio delle votazioni delle componenti tecnici, atleti e società sportive, avendo conto che in ogni caso ai rappresentanti atleti è riservato un posto per genere.
9. Se all'esito dello scrutinio non sarà integrata la presenza di tre componenti di genere diverso, i candidati in rappresentanza degli Affiliati che avranno riportato il minor numero di voti lasceranno il posto ai candidati di genere diverso che abbiano riportato il maggior numero di voti, nel numero occorrente al raggiungimento della quota prescritta.
10. Nel rispetto del principio di buon funzionamento e di continuità dell'attività federale, la mancanza di un numero di candidature di genere diverso pari al minimo di tre non comporta la nullità dell'elezione e dell'Assemblea, ma l'organo risultante dell'elezione rimane incompleto, pur restando in funzione.
11. Tra i consiglieri federali atleti, ove non risulti tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti, è comunque eletta la candidata atleta donna che ha riportato il miglior piazzamento.
12. Fa eccezione l'elezione del Presidente Federale, il quale dovrà riportare, in ogni caso, anche di ballottaggio, la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, comprese le schede bianche, con esclusione dei voti nulli, fatte salve le previsioni di cui all'art. 79, comma 2, dello Statuto.
13. Le schede di votazione devono essere conservate ed allegate agli atti dell'Assemblea.
14. Al termine delle operazioni di scrutinio deve essere consegnato alla Segreteria Federale un plico contenente:

Federkombat – R.O.

- a) il verbale delle operazioni di scrutinio;
- b) l'elenco degli Affiliati aventi diritto al voto;
- c) l'elenco degli Affiliati aventi diritto a partecipazione;
- d) l'elenco dei rappresentanti della componente atleti avente diritto a voto;
- e) l'elenco dei rappresentanti della componente tecnici avente diritto a voto;
- f) le deleghe presentate;
- g) le schede elettorali scrutinate per ciascuna votazione.

**Art. 80 Cariche Elettive**

1. Il Presidente Federale ed il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti sono eletti, nel numero di spettanza, da tutte le componenti dell'Assemblea aventi diritto al voto, con votazioni separate.
2. I Consiglieri Federali, nel numero di spettanza, sono eletti dalle proprie categorie di rappresentanza, con votazioni separate.

**Art. 81 Schede per elezioni**

1. Le schede per le elezioni alle cariche federali devono contenere all'esterno e all'interno l'indicazione dell'Organo cui si riferiscono e devono essere predisposte in modo da evitare possibile scambio o riconoscimento del peso voto. Tale finalità, in caso di adozione di strumenti informatizzati di espressione e computo dei voti, deve essere correttamente garantita

**Art. 82 Verbale dell'Assemblea Nazionale**

1. Il verbale dell'Assemblea Nazionale, redatto dal Segretario, fa fede assoluta dei fatti avvenuti nel corso dello svolgimento dei lavori assembleari e delle operazioni descritte.
2. Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario, è redatto, entro quindici giorni, in duplice esemplare, uno dei quali conservato presso la Segreteria federale e l'altro trasmesso alla Segreteria Generale del CONI.
3. Ciascun partecipante, avente diritto a voto all'Assemblea Nazionale ed ogni rappresentante di Affiliato, ha facoltà di prendere visione di copia del verbale.
4. Al verbale sono allegati il verbale dei lavori della Commissione Verifica Poteri e quello della Commissione Scrutinio, ovvero la equipollente documentazione reportistica in caso di utilizzo di sistemi informatizzati.

**Art. 83 Eleggibilità**

1. Possono essere eletti a cariche federali solo coloro che sono in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 77 dello Statuto Federale.

**Art. 84 Incompatibilità**

1. Le incompatibilità ad accedere alle cariche federali sono quelle tassativamente previste dall'art. 78 dello Statuto Federale.

Federkombat – R.O.**Art. 85 Candidature**

1. Il tesserato, che sia in possesso dei requisiti di eleggibilità di cui all'art. 77 dello Statuto Federale, e che intenda concorrere a rivestire cariche federali elettive, deve presentare la propria formale candidatura per le cariche elettive federali centrali, in conformità a quanto previsto dall'art. 75, comma 3, dello Statuto Federale e mediante la compilazione dell'apposita modulistica predisposta dalla Federazione; e per le cariche elettive federali periferiche, in conformità a quanto previsto dall'articolo 76, comma 2, dello Statuto Federale e mediante la compilazione dell'apposita modulistica predisposta dalla Federazione.
2. Il Segretario Generale, o altro funzionario nominato, verifica, sulla base e limitatamente alla documentazione depositata agli atti della Federazione, il possesso dei requisiti di eleggibilità previsti e la regolarità della documentazione, e redige un elenco delle candidature ammesse e di quelle non ammesse, con sintetica motivazione.
3. Della presentazione delle candidature, e delle eventuali non ammissioni per carenza di requisiti, il Segretario Generale, o altro funzionario nominato, dà comunicazione mediante pubblicazione sul sito federale, come meglio precisato nel successivo articolo.

**Art. 86 Pubblicazione delle Liste**

1. Le candidature per le cariche elettive federali centrali devono essere pubblicate sul sito internet federale, con *link* diretto dalla *homepage*, almeno 30 (trenta) giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea.
2. Le liste delle candidature per le cariche elettive federali periferiche saranno compilate in ordine alfabetico e alle stesse sarà data pubblicità con comunicati ufficiali almeno 5 (cinque) giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea.
3. Le liste aggiornate e definitive sono consegnate al Presidente di ogni singola Assemblea, il quale ne dà lettura in aula.
4. Copie degli elenchi devono essere esposte nella sala del seggio, per tutto il periodo della votazione.

**Art. 87 Documentazione dei requisiti d'eleggibilità**

5. Tutte le candidature devono essere corredate dalla documentazione comprovante i requisiti per ricoprire le cariche elettive richiesti dall'art. 77 dello Statuto Federale.

**Art. 88 Condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità**

1. L'accertamento delle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità, di cui agli art. 77 e 78 dello Statuto Federale è di competenza della Segreteria Federale.

**Art. 89 Impugnazione delle candidature**

1. Avverso l'esclusione dalle candidature è ammessa impugnazione da parte del soggetto escluso ovvero del Procuratore federale, secondo le modalità e le regole uniformi disciplinate dalla Giunta Nazionale del CONI con apposito regolamento pubblicato sul proprio sito istituzionale.

**Art. 90 Situazione di incompatibilità e Opzione**

## Federkombat – R.O.

1. L'eletto a più cariche federali, entro 15 (quindici) giorni dal momento in cui è sorta la situazione di incompatibilità, deve optare per una di esse e non può prendere possesso di alcuna carica se non dopo aver fatto opzione.
2. La dichiarazione di opzione deve essere inoltrata per iscritto alla Segreteria Federale.
3. In caso di mancata opzione, si applica quanto previsto dall'art. 78, comma 3, dello Statuto.

### **Art. 91 Criteri di attribuzione delle cariche**

1. Esclusa la carica di Presidente della Federazione, vengono dichiarati eletti coloro che, a seguito delle votazioni, hanno riportato il maggiore numero di voti espressi.
2. Nella ipotesi in cui vi sia parità di voti tra due o più candidati e tale parità impedisca l'attribuzione della carica, il Presidente dell'Assemblea disporrà nuove consecutive votazioni, nel corso della stessa Assemblea e limitate alle elezioni di quei candidati che hanno riportato lo stesso numero di voti. Se anche in seguito al ballottaggio o alla nuova votazione nessun candidato raggiunge il *quorum* previsto, dovrà essere convocata una nuova Assemblea elettiva nei termini e secondo le modalità previste dallo Statuto.
3. Nel caso in cui non sia possibile addivenire all'elezione del Presidente della Federazione, non si procede alle altre elezioni e tutte le candidature debbono essere riproposte per la nuova Assemblea.

## **IL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE**

### **Art. 92 Disposizioni Generali, attribuzioni e prerogative**

1. Il Presidente Federale viene eletto dall'Assemblea Nazionale in conformità a quanto previsto dallo Statuto. È organo della Federkombat di cui esercita la legale rappresentanza in tutte le sedi ove ciò sia richiesto.
2. Le attribuzioni e le prerogative del Presidente Federale sono regolate dall'art. 30 dello Statuto.
3. Il Presidente, per la carica, ha domicilio presso la sede nazionale della Federazione.

### **Art. 93 Impedimento temporaneo, definitivo o dimissioni**

1. Per i casi di impedimento temporaneo, definitivo o di dimissioni del Presidente, valgono le disposizioni previste dall'art. 30, commi 10, 11 e 12 dello Statuto Federale.

### **Art. 94 Deleghe**

1. Il Presidente può attribuire deleghe ai Consiglieri Federali per la trattazione di singoli affari, purché non rientrino nelle materie di propria esclusiva competenza.

## **IL CONSIGLIO FEDERALE**

### **Art. 95 Composizione e convocazione**

Federkombat – R.O.

1. Il Consiglio Federale è l'Organo di gestione della Federazione ed è composto secondo quanto previsto dall'art. 31 dello Statuto Federale. È eletto dall'Assemblea Nazionale, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto Federale.
2. Nella lettera di convocazione, da inoltrarsi secondo le modalità previste dall'art. 32, comma 2, dello Statuto, deve essere precisato l'Ordine del giorno dei lavori, la data, l'ora ed il luogo della riunione.

**Art. 96 Funzioni e competenze**

1. Le funzioni e le competenze del Consiglio Federale sono regolate dall'art. 32 dello Statuto Federale e dal presente Regolamento.
2. Il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente vicario, dirige i lavori, onde consentire, nel rispetto dei principi di democrazia interna, il più snello e sollecito funzionamento per il raggiungimento dei fini istituzionali della Federkombat nei limiti previsti dall'art. 30, comma 10, dello Statuto.
3. Il Consiglio Federale esercita il controllo di legittimità sugli atti degli Organi Federali Periferici.
4. Il Presidente ha facoltà di invitare alle riunioni del Consiglio Federale i titolari di incarichi federali ed altre persone, ivi compresi tesserati atleti, con le modalità ritenute più idonee e determinando la durata della loro presenza.

**Art. 97 Elezione dei Vicepresidenti**

1. I Vicepresidenti sono eletti secondo quanto previsto dall'art. 32 dello Statuto Federale.
2. I Vicepresidenti sostituiscono il Presidente della Federazione, in ogni sua attribuzione, in caso di suo impedimento definitivo o di sua delega espressamente conferita, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 30, commi 5 e 11, dello Statuto Federale.
3. I Vicepresidenti esercitano i propri poteri di supplenza e di sostituzione a norma dello Statuto Federale e del presente Regolamento.
4. I Vicepresidenti durano in carica per tutto il quadriennio olimpico.

**Art. 98 Delibere**

1. Le deliberazioni del Consiglio Federale sono verbalizzate a cura del Segretario Generale. Esse devono essere compiutamente motivate e contenere, oltre ai riferimenti normativi eventualmente necessari, l'indicazione dell'organo proponente e lo svolgimento dell'istruttoria (ivi incluse le valutazioni di ordine tecnico che si richiedano in relazione all'argomento trattato).
2. Le delibere possono prevedere il termine e le eventuali condizioni cui debba essere sottoposta la loro esecutività. In ogni altro caso, esse si intendono immediatamente esecutive.
3. Il verbale può essere approvato seduta stante o nella seduta consiliare immediatamente successiva.
4. Le delibere di interesse generale adottate dal Consiglio Federale sono rese pubbliche nelle forme ritenute più idonee dal Consiglio medesimo, anche mediante invio di circolari informative ai soggetti Affiliati/Aggregati e ai Gruppi Sportivi, ed entrano in vigore all'atto della pubblicazione anche sul solo sito *internet* federale.

Federkombat – R.O.**Art. 99 Nomina di Commissioni e Gruppi di Lavoro**

1. Il Consiglio Federale può nominare Commissioni per la realizzazione di specifici eventi, o membri di Commissioni indipendenti ove previsto dalla normativa federale, ovvero Gruppi di lavoro, determinandone i compiti e la durata.

**Art. 100 Decadenza, Dimissioni e Integrazioni del Consiglio Federale**

1. I casi di decadenza, di dimissioni e le integrazioni del Consiglio Federale sono regolati dagli artt. 33 e 34 dello Statuto Federale.

**Art. 101 Riunioni in forma elettronica a distanza**

1. L'esecuzione di riunioni in forma elettronica a distanza è consentita nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31, comma 7, dello Statuto Federale. L'intero svolgimento della riunione può essere registrato dal Segretario del Consiglio Federale su supporti informatici.
2. Il Segretario del Consiglio Federale trasmette via posta elettronica, ai partecipanti della riunione, il verbale dell'adunanza ricavato dalla registrazione entro 10 (dieci) giorni dallo svolgimento della riunione stessa.
3. Le osservazioni, ovvero le richieste di modifica al verbale di cui al precedente comma, devono essere trasmesse dai componenti del Consiglio Federale entro 8 (otto) giorni dall'invio del verbale. In mancanza, il medesimo si considererà tacitamente approvato.

**SEGRETARIO GENERALE****Art. 102 Attribuzioni, funzioni, assenza o impedimento**

1. Le attribuzioni, le funzioni, i casi di assenza o di impedimento del Segretario Generale sono regolati dall'art. 36 dello Statuto Federale e dal presente Regolamento.
2. Il Segretario Generale cura la preparazione e lo svolgimento delle Assemblee, delle riunioni del Consiglio Federale e del Consiglio di Presidenza, redigendone i verbali con ordine e tempestività. Il verbale delle sedute del Consiglio Federale può essere approvato o seduta stante, o nella seduta consiliare immediatamente successiva, ovvero tramite consultazione per iscritto, anche con mezzi telematici, promossa dal Segretario Generale, mediante la trasmissione del verbale agli indirizzi di posta elettronica ordinaria dei Consiglieri e con determinazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per l'invio, anche con mezzi telematici, della risposta alla consultazione per iscritto.
3. Il Segretario Generale assiste con diritto di parola, se autorizzato dal Consiglio Federale, e non di voto, alle riunioni degli Organi Collegiali centrali, nelle quali ha facoltà di chiedere di prendere la parola, fornendo sugli argomenti in discussione chiarimenti e delucidazioni nei limiti della propria competenza, anche avvalendosi della collaborazione di dipendenti della Federazione.
4. Il Segretario Generale sovrintende alle convocazioni delle riunioni delle Commissioni e dei Gruppi di lavoro d'intesa con gli stessi, nel rispetto delle disposizioni previste dallo Statuto e dal presente Regolamento Organico.

Federkombat – R.O.

5. Il Segretario Generale è l'interlocutore ufficiale degli Affiliati e degli Organi Federali Centrali e Periferici, nel rispetto delle disposizioni previste dallo Statuto e dal presente Regolamento Organico.
6. Il Segretario Generale custodisce presso il suo ufficio e cura l'aggiornamento del testo dello Statuto, del Regolamento Organico e delle altre normative federali, nel rispetto delle disposizioni previste dallo Statuto e dal presente Regolamento Organico.

**IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI****Art. 103 Composizione, attribuzioni e modalità di funzionamento**

1. La composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti sono stabiliti dagli artt. 37, 38 e 39 dello Statuto e dalle relative disposizioni del Codice civile applicabili.

**Art. 104 Incompatibilità**

1. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con tutte le cariche federali elettive e di nomina, nonché con ogni altra carica sociale.

**ORGANI DI GIUSTIZIA FEDERALI****Art. 105 Funzionamento e procedure**

1. Le competenze, l'organizzazione ed il funzionamento degli Organi di Giustizia Federali, nonché le disposizioni sanzionatorie e procedurali sono disciplinate dagli artt. da 62 a 73 dello Statuto, nonché dall'apposito Regolamento di Giustizia della Federkombat.

**STRUTTURE FEDERALI****Art. 106 Il Consiglio di Presidenza**

1. La composizione, le attribuzioni ed il funzionamento del Consiglio di Presidenza sono regolate nell'art. 35 dello Statuto.
2. Il Consiglio di Presidenza ha sede presso la Federazione, è convocato nella sede ritenuta opportuna ed è presieduto dal Presidente.
3. La riunione può essere effettuata anche in via telematica o mediante altro idoneo strumento di comunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione ed intervenire in tempo reale. In tal caso il verbale contenente gli interventi dei componenti viene sottoscritto nella successiva riunione e le deliberazioni assunte sono valide ove riportino l'indicazione del voto espresso e la sottoscrizione di tutti i componenti.
4. Al Consiglio possono essere delegate dal Consiglio Federale la gestione degli affari correnti, nonché le competenze, non esclusive, previste dallo Statuto Federale.
5. Le votazioni sono effettuate per appello nominale o per alzata di mano. In caso di parità numerica dei voti prevale il voto del Presidente.
6. Il processo verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario Generale.

Federkombat – R.O.

7. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni previste per il funzionamento del Consiglio Federale.

**Art. 107 La Consulta Nazionale**

1. La Consulta Nazionale di cui all'art. 50 dello Statuto ha funzioni consultive e discute, quando convocata, sugli argomenti iscritti all'Ordine del giorno, esprimendo sugli stessi argomenti parere non vincolante.
2. Le prerogative e le attribuzioni della Consulta Nazionale sono regolamentate dall'art. 50 dello Statuto Federale.
3. Il Presidente della Federazione può richiedere la presenza di altri Consiglieri Federali interessati alle materie dell'ordine del giorno e invitare i soggetti che ritenga opportuno.
4. I lavori della Consulta sono preparati, sotto il coordinamento di un delegato del Consiglio Federale ed è validamente riunita qualunque sia il numero dei componenti presenti.

**Art. 108 Commissione Federale di Garanzia**

1. È istituita presso la Federazione la Commissione Federale di Garanzia quale organo di tutela dell'autonomia e dell'indipendenza degli Organi di Giustizia e dell'Ufficio del Procuratore Federale.
2. La composizione, le attribuzioni ed il funzionamento della Commissione Federale di Garanzia sono regolate nell'art. 40 dello Statuto.
3. La Commissione Federale di Garanzia ha sede presso la Federazione, è convocata nella sede ritenuta opportuna ed è presieduta dal suo Presidente.
4. La riunione può essere effettuata anche in via telematica o mediante altro idoneo strumento di comunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione ed intervenire in tempo reale.

**ORGANISMI TECNICI NAZIONALI****Art. 109 Organismi Tecnici Nazionali**

1. Gli Organismi Tecnici Nazionali, di cui agli artt. 43, 44, 45 e 47 restano in carica per un anno e sono rinnovabili, sovrintendono ed organizzano, sul piano strettamente tecnico, l'attività agonistica nazionale ed internazionale.

**Art. 110 Costituzione delle Commissioni**

1. Il Presidente ha facoltà di incaricare e nominare Commissioni e Commissari per particolari compiti tecnici ed organizzativi, fissandone la composizione, la durata, le attribuzioni e il trattamento economico, nell'ambito e nei limiti di quanto previsto dai regolamenti federali.
2. Possono essere nominati quali componenti delle Commissioni o Commissari solo i tesserati alla Federkombat che siano maggiorenni, che non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore a un anno e che non abbiano riportato, nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno,

Federkombat – R.O.

da parte delle FSN, delle DSA, degli EPS del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti.

**Art. 111 Disposizioni generali – Organismi Tecnici Nazionali e Commissioni di cui all'art. 42 e ss. dello Statuto**

1. Il Presidente Federale propone per la nomina al Consiglio Federale i componenti dei seguenti Organismi Tecnici Nazionali e delle seguenti Commissioni di cui all'art. 42 e ss. dello Statuto, con incarico annuale rinnovabile e revocabile:
  - a) Commissione Tecnica Federale;
  - b) Commissione Tecnica Arbitrale;
  - c) Scuola Nazionale di Formazione;
  - d) Scuola Nazionale di Formazione Tecnica;
  - e) Commissione Medica.
2. Tutte le Commissioni indicate al primo comma del presente articolo decadono in caso di decadenza del Consiglio Federale.
3. Tutti coloro che operano nell'ambito delle Commissioni sono tenuti al segreto d'ufficio e al rispetto del Codice Etico, nonché dello Statuto Federale, del presente Regolamento Organico e degli ulteriori regolamenti federali.
4. Le sedi delle singole Commissioni Federali sono fissate dal Consiglio Federale o comunque presso la sede federale. Le Commissioni possono tuttavia riunirsi anche in altra sede e da remoto per comprovate ragioni di opportunità.

**Art. 112 La Commissione Tecnica Federale**

1. La Commissione Tecnica Federale è organismo consultivo e propositivo composto da un minimo di 2 (due) Dirigenti Tecnici che la presiedono e da un numero variabile di componenti definito dal Consiglio Federale sulla base dell'organizzazione dell'area tecnica e per ogni disciplina sportiva.
2. La Commissione Tecnica Federale per ogni disciplina sportiva è nominata, con mandato annuale rinnovabile, dal Presidente della Federazione, nel rispetto delle disposizioni previste dallo Statuto.
3. La Commissione Tecnica Nazionale per ogni disciplina sportiva propone, entro il mese di agosto di ogni anno, al Presidente della Federazione per l'approvazione del Consiglio Federale, il programma dell'attività dell'anno successivo e il resoconto sull'attività svolta.
4. La Commissione Tecnica Nazionale, istituita per ogni disciplina, svolge tutte le altre funzioni previste dallo Statuto o dal presente Regolamento Organico, ovvero delegate dal Consiglio Federale, nei limiti dello Statuto.

**Art. 113 La Commissione Tecnica Arbitrale**

1. La Commissione Tecnica Arbitrale, istituita anche su più settori, è organismo della Federkombat preposto alla formazione ed all'inquadramento degli Arbitri e dei Commissari di riunione, nonché alla designazione degli stessi per le gare ufficiali di carattere internazionale, nazionale, regionale ed interprovinciale.
2. La Commissione Tecnica Arbitrale è nominata, con mandato annuale rinnovabile, dal Presidente della Federazione, nel rispetto delle disposizioni previste dallo

Federkombat – R.O.

Statuto, ed è composta da un Presidente e da un numero variabile di componenti definito dal Consiglio Federale.

3. La Commissione Tecnica Arbitrale sovrintende alle questioni di carattere arbitrale ed in particolare:
  - a) coordina l'attività arbitrale;
  - b) cura la formazione dei quadri arbitrali e dei Commissari di Riunione;
  - c) predispone gli elenchi degli ufficiali di gara per le gare interregionali e nazionali e propone al Consiglio Federale quelli per le gare internazionali.
4. Le attività ed il funzionamento della Commissione Tecnica Arbitrale sono regolate dalle disposizioni dello Statuto, del presente Regolamento e dell'apposito Regolamento approvato dal Consiglio Federale.

**Art. 114 La Scuola Nazionale di Formazione**

1. La Scuola Nazionale di Formazione (S.N.F.), di cui all'art. 45 dello Statuto Federale, è abilitata alla formazione dei tecnici e di tutti gli operatori che, direttamente od indirettamente, svolgono attività ausiliarie e complementari alle attività federali e forma in via esclusiva i tecnici abilitati a seguire i praticanti delle discipline federali.
2. Per lo svolgimento della propria attività la S.N.F. utilizza connessioni da remoto e strutture e impianti messi a disposizione dalla Federkombat dal CONI, da Sport e Salute S.p.A. e dagli Istituti Scolastici e dalle Università e può avvalersi di società esterne cui affidare specifiche aree o attività della propria gestione.
3. L'attività della S.N.F. si avvale dell'opera di collaboratori tecnico-didattici iscritti all'Albo dei Formatori federale.
4. La S.N.F. svolge le seguenti funzioni:
  - a) promuove la formazione didattica e tecnica di coloro che intendono dedicarsi all'insegnamento delle discipline della Federkombat;
  - b) organizza corsi ed esami per il conseguimento di tutte le qualifiche;
  - c) organizza corsi di formazione, di aggiornamento e di specializzazione, convegni, simposi e seminari;
  - d) organizza e coordina l'attività formativa periferica a supporto dei Comitati e Delegati provinciali e regionali;
  - e) indica gli *standard* qualitativi, quantitativi ed organizzativi per il riconoscimento dei centri estivi;
  - f) indica gli *standard* qualitativi che i Comitati Regionali devono adottare;
  - g) definisce i protocolli formativi per tutte le qualifiche;
  - h) studia e adotta modelli di preparazione di alto livello;
  - i) sviluppa piani e progetti orientati alla selezione di atleti di alto livello agonistico;
  - j) sviluppa piani e progetti orientati alla promozione e diffusione delle discipline della Federkombat di base;
  - k) sviluppa piani e progetti orientati alla promozione e diffusione delle discipline della Federkombat indirizzati ai tesserati diversamente abili in collaborazione con la Commissione Disabilità.

Federkombat – R.O.

5. L'attività della Scuola Nazionale di Formazione è regolata dalle disposizioni dello Statuto, del presente Regolamento e dell'apposito Regolamento approvato dal Consiglio Federale.
6. I componenti della Scuola Nazionale di Formazione, inquadrati quali Docenti Formatori ai sensi del precedente art. 24 del presente Regolamento, sono nominati dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale in numero di 5 (cinque) e durano in carica per il quadriennio Olimpico e i loro incarichi sono rinnovabili.

**Art. 115 La Scuola Nazionale di Formazione Tecnica**

1. La Scuola Nazionale di Formazione Tecnica (S.N.F – T) federale è abilitata alla redazione del Programma Tecnico Didattico di tutte le discipline valido per la formazione dei tecnici e dei relativi passaggi di Grado Tecnico.
2. L'attività della S.N.F – T si avvale dell'opera di collaboratori tecnico-didattici in possesso di alto Grado Tecnico riconosciuto e di comprovata esperienza sul territorio nazionale e internazionale.
3. I componenti della S.N.F – T, dei quali n. 1 svolge le funzioni di referente, sono nominati dal Presidente Federale in numero di 7 (sette) e durano in carica un anno e i loro incarichi sono rinnovabili.
4. L'attività della Scuola Nazionale di Formazione Tecnica è regolata dalle disposizioni dello Statuto, del presente Regolamento e dell'apposito Regolamento approvato dal Consiglio Federale.

**Art. 116 La Commissione Medica**

1. La disciplina inerente alla Commissione Medica Federale è contenuta nello Statuto, nel presente Regolamento e nel Regolamento Sanitario della Federazione, trasmesso per approvazione, ai fini sportivi, alla Giunta Nazionale del CONI.

**Art. 117 Disposizioni generali – Altri Organismi e Commissioni di cui all'art. 49 e ss. dello Statuto**

1. Sono istituiti presso la Federkombat i seguenti Altri Organismi e Commissioni di cui all'art. 49 e ss. dello Statuto, i cui componenti hanno incarico annuale rinnovabile e revocabile:
  - a) Commissione Gare;
  - b) Commissione Federale Atleti;
  - c) Commissione Disabilità;
  - d) Consulta Nazionale Arbitri.
2. Tutti gli Altri Organismi e Commissioni indicati al primo comma del presente articolo decadono in caso di decadenza del Consiglio Federale.
3. Tutti coloro che operano nell'ambito degli Altri Organismi e Commissioni sono tenuti al segreto d'ufficio e al rispetto del Codice Etico, nonché dello Statuto Federale, del presente Regolamento Organico e degli ulteriori regolamenti federali.
4. Le sedi degli Altri Organismi e Commissioni Federali sono fissate dal Consiglio Federale o comunque presso la sede federale. Gli Altri Organismi e Commissioni possono tuttavia riunirsi anche in altra sede e da remoto per comprovate ragioni di opportunità.

Federkombat – R.O.**Art. 118 La Commissione Gare**

1. La Commissione Gare, istituita ai sensi dell'art. 49, comma 2, dello Statuto Federale, ha il compito di provvedere, su incarico del Consiglio Federale, alla organizzazione dei campionati nazionali e di ogni altra manifestazione federale, stabilendo il calendario delle gare, emanando ogni provvedimento necessario e dandone immediata comunicazione alla Commissione Tecnica Arbitrale, ai soggetti Affiliati e Aggregati e alla Segreteria Generale;
2. La Commissione Gare è composta da un Coordinatore e da un numero variabile di componenti definito dal Consiglio Federale.
3. La Commissione Gare svolge altresì le ulteriori funzioni indicate dal Presidente Federale e inserite nell'apposito Regolamento.
4. L'organizzazione e il funzionamento della Commissione Gare sono regolati dalle disposizioni dello Statuto, del presente Regolamento e dagli appositi Regolamenti approvati dal Consiglio Federale.

**Art. 119 La Commissione Federale Atleti**

1. La Commissione Federale Atleti (C.F.A.) è istituita ai sensi dell'art. 49, comma 2, dello Statuto Federale e anche in attuazione delle disposizioni contenute nel Regolamento della Commissione Nazionale Atleti, Commissione prevista dall' art. 31, comma 5, dello Statuto del CONI.
2. La C.F.A. ha il compito di contribuire alla diffusione delle discipline sportive della Federkombat e di formulare proposte, suggerimenti e pareri agli organi Federkombat al fine di adottare strategie e programmi con particolare riferimento alle tematiche relative agli atleti.
3. L'organizzazione, la composizione ed il funzionamento della C.F.A sono regolati dalle disposizioni dello Statuto, del presente Regolamento e dall'apposito Regolamento della Commissione Federale Atleti della Federazione, approvato dal Consiglio Federale e redatto in conformità al Regolamento della Commissione Nazionale Atleti del CONI.

**Art. 120 La Commissione Disabilità**

1. La Commissione Disabilità è istituita ai sensi dell'art. 51 dello Statuto federale.
2. La Commissione Disabilità svolge le funzioni di cui all'art. 51, comma 1, dello Statuto Federale.
3. L'organizzazione e il funzionamento della Commissione Disabilità sono regolati dalle disposizioni dello Statuto, del presente Regolamento e dall'apposito Regolamento approvato dal Consiglio Federale.

**Art. 121 La Consulta Nazionale Arbitri**

1. Ai sensi dell'art. 50, comma 6, dello Statuto Federale, è istituita dal Consiglio Federale la Consulta Nazionale Arbitri.
2. La Consulta Nazionale Arbitri è composta da un numero di 5 (cinque) componenti rappresentanti della Commissione Tecnica Arbitrale, nominati dal Presidente Federale, sentito il Consiglio Federale. La Consulta Nazionale può nominare un rappresentante scelto in seno ai suoi componenti.

Federkombat – R.O.

3. La Consulta Nazionale Arbitri ha carattere consultivo ed ha il compito di verificare i programmi formativi e di aggiornamento dei Direttori di Gara.
4. Le attività ed il funzionamento della Consulta Nazionale Arbitri sono regolate dalle disposizioni dello Statuto, del presente Regolamento e dell'apposito Regolamento approvato dal Consiglio Federale.

**STRUTTURA TECNICO-ORGANIZZATIVA****Art. 122 Norme Generali**

1. La struttura tecnico-organizzativa dei Settori comprende:
  - a) Team Manager
  - b) Commissario Tecnico Nazionale
  - c) Allenatori delle Squadre Nazionali;
  - d) Gli Ufficiali di Gara;
  - e) Gli Insegnanti Tecnici.

**Art. 123 Team Manager**

1. Il Team Manager è il dirigente responsabile della Squadra e del comportamento degli atleti e dei tecnici durante tutto il periodo di selezione, convocazione dei partecipanti, organizzazione della trasferta e in particolar modo durante tutte le fasi delle competizioni.

**Art. 124 Commissario Tecnico Nazionale**

1. Il Commissario Tecnico Nazionale è la figura dirigenziale con competenze organizzative e tecniche. Concorre alla selezione dei componenti la Squadra Nazionale; organizza i programmi di allenamento prima e durante la competizione; è il referente responsabile degli Allenatori delle Squadre Nazionali. Per lo svolgimento dei suoi compiti segue le indicazioni del Presidente Federale, del Capo Delegazione e del Team Manager.

**Art. 125 Allenatori delle Squadre Nazionali**

1. Gli Allenatori delle Squadre Nazionali sono nominati dal Presidente della Federazione in numero sufficiente relativo al numero degli Atleti Azzurri convocati che differenziamo per disciplina e/o per specialità e per classe di età, dal Consiglio Federale, su proposta
2. Gli Allenatori sono incaricati dell'assistenza e della preparazione delle Squadre Nazionali.
3. Gli Allenatori, entro il mese di agosto di ogni anno, hanno il compito di proporre al Presidente della Federkombat, al Team Manager e al Commissario Tecnico Nazionale:
  - a) Il programma dei raduni collegiali di preparazione degli Atleti di Interesse Nazionale;
  - b) La relazione tecnica sul programma di preparazione dell'anno successivo
  - c) La proposta di convocazione degli Atleti per i raduni collegiali;

Federkombat – R.O.

- d) Vigilare sul comportamento morale e disciplinare degli Atleti e sull'osservanza delle norme sanitarie ed antidoping;
- e) Proporre al Presidente della Federazione e al Consiglio annualmente i criteri di selezione degli azzurri, i nominativi degli Atleti selezionati per la formazione delle Squadre Nazionali nelle manifestazioni internazionali;
- f) Svolgere ogni altro compito di natura tecnica che gli venga affidato dal Consiglio Federale.

**GLI UFFICIALI DI GARA****Art. 126 Norme Generali**

1. La direzione delle gare delle discipline sportive controllate dalla Federkombat è consentita solo a coloro che abbiano ottenuto dalla Federazione la qualifica di Ufficiale di Gara.
2. La qualifica di Ufficiale di Gara si acquisisce frequentando i Corsi indetti dalla Federazione e superando i relativi Esami.
3. Gli Ufficiali di Gara si dividono nelle seguenti categorie:
  - a) I giurati, annunciatori e segnatempo;
  - b) Arbitri Regionali;
  - c) Arbitri Nazionali;
  - d) Arbitri Internazionali;
  - e) Commissario di Riunione;
  - f) Arbitri e Presidenti di Giuria Benemeriti.
4. Per essere ammessi ai Corsi è necessario possedere almeno: il 18° anno di età e il diploma di scuola secondaria di secondo grado.
5. Non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva del CONI o di altri organismi sportivi internazionali riconosciuti.
6. Non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.
7. Non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno.
8. Certificato Medico di idoneità fisica allo svolgimento della funzione.
9. Gli Ufficiali di Gara di nazionalità straniera possono essere iscritti all'Albo Federale degli Ufficiali di Gara, su proposta del Presidente della Federazione. Essi devono presentare alla Federazione domanda corredata della documentazione rilasciata dalla Federazione di origine atta a stabilire la qualifica, la categoria ed il grado del richiedente.
10. Gli Ufficiali di Gara svolgono i loro compiti secondo le norme dei Regolamenti Arbitrali Nazionali e Internazionali.

Federkombat – R.O.

11. I compiti del Commissario di Riunione sono coordinare il lavoro di tutti gli addetti alla gara (segnatempo, segnapunti, medici, speaker, segretari, etc.), redigere i verbali e tutti gli atti ufficiali ed inviarli al competente Organo Federale, al termine della gara, unitamente agli eventuali reclami, alle relative tasse e decisioni prese.
12. L'organizzazione, la formazione ed il funzionamento del Settore Arbitrale federale e tutti i suoi componenti è regolato dalle norme del Regolamento Organico e del regolamento del Settore Arbitrale a cura della Commissione Tecnica Arbitrale e sottoposto ad approvazione al Consiglio Federale.

**GLI INSEGNANTI TECNICI****Art. 127 Norme generali per tutti i settori**

1. L'insegnamento delle discipline sportive controllate dalla Federkombat è consentito solo a coloro che abbiano ottenuto dalla Federazione la qualifica di Tecnico di 1 livello.
2. La formazione e l'aggiornamento dei tecnici sono organizzati nel rispetto di quanto previsto dal Piano di Formazione Nazionale dei Quadri Tecnici Sportivi approvato dalla Federazione.
3. Gli Insegnanti si dividono nelle seguenti categorie:
  - a) Tecnico di 1° Livello
  - b) Tecnico di 2° Livello
  - c) Tecnico di 3° Livello
  - d) Tecnico di 4° Livello (Corso CONI)
  - e) Maestri (Maestri Benemeriti)
4. Il Consiglio Federale, in relazione all'attività sportiva federale, su richiesta delle competenti Commissioni Tecniche Federali, può modificare o integrare le abilitazioni in relazione a ciascun livello.
5. L'attività del Settore Tecnico è disciplinata dall'apposito Regolamento del Settore Tecnico Federale: "Piano di Formazione Nazionale dei Quadri Tecnici Sportivi", predisposto dalla Scuola Nazionale di Formazione e approvato dal Consiglio Federale, nel rispetto delle indicazioni in materia impartite dal CONI contenute nel "Sistema Nazionale di Qualifiche degli Operatori Sportivi (SNaQ)" del CONI.
6. Coloro che sono stati qualificati allenatori devono essere tesserati e partecipare al corso di integrazione a Tecnico di 1° Livello nei termini previsti dalle disposizioni federali ad inizio di anno sportivo.
7. Per essere ammessi ai Corsi e agli Esami è necessario possedere almeno i seguenti requisiti, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al "Sistema Nazionale di Qualifiche degli Operatori Sportivi (SNaQ)" del CONI:
  - 18° anno di età
  - diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione necessario per l'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado;
  - idoneità fisica allo svolgimento della funzione;
  - non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive

Federkombat – R.O.

- Associate e degli Enti di Promozione Sportiva del CONI o di altri organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;
  - non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno.
8. Gli Insegnanti Tecnici che prestano la loro opera a favore di una Società Sportiva affiliata si vincolano con la stessa per tutto l'anno.
9. In applicazione di quanto previsto dai D.Lgs. n. 39/2014 e s.m.i. e n. 36/2021 e s.m.i. il tecnico che svolge attività con minori deve fornire alla Società Sportiva presso la quale svolge attività il certificato penale del casellario giudiziale che attesti l'assenza di carichi pendenti.
10. Per trasferirsi ad altra Società Sportiva è sufficiente che comunichino per iscritto, le loro intenzioni alla Società Sportiva con la quale sono vincolati ed al Comitato Regionale competente e alla Segreteria Nazionale
11. Gli Insegnanti Tecnici hanno l'obbligo di frequentare i Corsi annuali di aggiornamento indetti dalla Federazione.
12. Possono acquisire l'incarico dalla Società Affiliata di Direttori Tecnici di Società, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al Piano di Formazione Nazionale dei Quadri Tecnici Sportivi approvato dalla Federazione.
13. Gli Insegnanti Tecnici sono posti fuori quadro per i seguenti motivi:
- a) Provvedimento disciplinare adottato dai competenti Organi Federali;
  - b) Mancata partecipazione, non giustificata, al Corso di aggiornamento annuale. Per essere riammessi nei quadri federali devono superare i relativi Esami regionali indetti dalla Federazione;
  - c) Specifica motivata richiesta.
14. Gli Insegnanti Tecnici cessano di far parte della Federazione per i seguenti motivi:
- a) Dimissioni volontarie;
  - b) Mancato rinnovo della tessera federale;
  - c) L'aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva del CONI o di altri organismi sportivi internazionali riconosciuti;
  - d) Provvedimento di radiazione comminato dai competenti Organi Federali.
  - e) Aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno.

**Art. 128 I Maestri Benemeriti**

1. I Maestri che abbiano prestato, come tali, in modo lodevole la loro opera per almeno venti anni acquisendo particolari benemeritenze nel campo

## Federkombat – R.O.

dell'insegnamento e dei risultati agonistici, possono essere promossi, al raggiungimento del 60° anno di età, Maestri Benemeriti dal Consiglio federale, su proposta del Presidente della Federazione.

2. L'inquadramento nella categoria dei Maestri Benemeriti non preclude l'insegnamento.
3. I Maestri Benemeriti ricevono, all'atto della nomina, una targa di benemerenzza con relativo diploma.

### **Art. 129 Riconoscimenti gradi e qualifiche**

1. La Federkombat si riserva di riconoscere, a tutti coloro che provengono da altre Federazioni e Enti nazionali, i gradi e le qualifiche tecniche supportati da regolare certificazione seguendo i parametri di valutazione e i criteri indicati nel Piano di Formazione Nazionale dei Quadri Tecnici Sportivi approvato dalla Federazione, salvo diversa disposizione da parte del Presidente Federale.
2. Questa procedura si estende anche ai gradi e alle qualifiche conseguite in Federkombat per un'assenza di tesseramento superiore ai 3 anni.

## **I LIVELLI DIDATTICI**

### **Art. 130 Norme Generali**

1. Tutti coloro che praticano la Kickboxing, la Muay Thai, la Savate, la Shoot Boxe, il Sambo e le MMA sono ripartiti in "livelli" – termine generico utilizzato per tutte le discipline - a seconda della preparazione tecnica e dell'esperienza acquisita:
  - a) Kickboxing Cinture e Gradi;
  - b) Muay Thai Khan;
  - c) Savate Guanto;
  - d) Shoot Boxe Cinture e Gradi;
  - e) Sambo Livelli
  - f) MMA Cinture
2. La loro classificazione e modalità di acquisizione è demandata ai Regolamenti di specialità predisposti da ciascun settore federale e approvati dal Consiglio Federale.
3. La Federazione riconosce solo i "livelli" conseguiti in Italia secondo le norme da essa emanate.
4. Coloro che hanno conseguito i "livelli" presso una Federazione straniera, se vogliono il riconoscimento degli stessi, devono presentare alla Federazione, tramite i Comitati Regionali, che devono esprimere il proprio motivato parere, domanda corredata di idonea documentazione.

### **Art. 131 Graduazione delle cinture colorate/livelli didattici**

1. Le graduazioni vengono effettuate ad esclusivo giudizio dell'Insegnante Tecnico Sociale avente il ruolo di Direttore Tecnico di Società e nel rispetto dei limiti fissati da rispettivi regolamenti di settore.

Federkombat – R.O.

2. Nel corso dello stesso anno non si possono effettuare più di due graduazioni di livello, fermo restando le graduazioni ottenute per particolari meriti agonistici e rilasciate dal Presidente Federale in *Motu presidenti*.

**Art. 132 Graduatoria dei livelli didattici**

1. Per essere ammessi agli Esami di graduazione e livelli superiori è necessario possedere i requisiti richiesti dai Programmi didattici, predisposti da ciascun settore federale ed approvati dal Consiglio Federale.
2. Oltre a quanto dettagliatamente specificato nei Regolamenti Didattici di settore, il Grado di Cintura Nera o pari grado in altre discipline Federkombat che utilizzano altri sistemi, non può essere concesso ai minori di anni 16.
3. Il Presidente Federale può concedere riconoscimenti in Motu Presidenti, in caso di eccezionali risultati agonistici ottenuti a livello internazionale da parte di atleti /e azzurri/e, o in caso di eccezionale attività a favore dello sviluppo di una delle discipline della Federkombat.

**ORGANI FEDERALI PERIFERICI**

**Art. 133 Organi Federali Periferici – Disposizioni Generali**

1. Gli Organi Federali Periferici hanno la funzione di assicurare la gestione organizzativa federale decentrata su tutto il territorio nazionale. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni e i principi enunciati nello Statuto e nel presente Regolamento Organico per gli Organi Federali Centrali. Sono Organi Federali Periferici della Federazione:
  - a) l'Assemblea Regionale;
  - b) il Presidente del Comitato Regionale;
  - c) il Consiglio Regionale;
  - d) il Delegato Regionale;
  - e) il Delegato Provinciale.
4. Possono essere inoltre nominate Commissioni regionali.
5. Gli Organi delle Province autonome di Trento e Bolzano, pur denominati provinciali, esercitano le funzioni ed hanno le attribuzioni degli Organi Federali Periferici; ad essi sono pertanto applicabili le norme previste per questi ultimi, con riferimento al territorio di ciascuna delle due Province, nei limiti previsti dallo Statuto.
6. I Comitati Regionali, qualora venga loro attribuita, con delibera del Consiglio Federale, autonomia amministrativa contabile, sono tenuti a predisporre ed approvare un bilancio di previsione dell'attività dell'esercizio successivo ed un rendiconto consuntivo dell'attività svolta nell'esercizio precedente, da inviare al Consiglio Federale per la approvazione.
7. Qualora non siano dotati di autonomia amministrativa, i Comitati presentano al Consiglio Federale relazioni sui programmi di attività e la rendicontazione delle anticipazioni ricevute. Con apposite norme per la amministrazione e gestione delle strutture periferiche vengono disciplinati gli adempimenti di cui al presente comma.

Federkombat – R.O.

8. I Comitati Regionali devono curare, a livello locale, la promozione delle discipline federali della Federkombat incoraggiando e coordinando le iniziative favorevoli allo sviluppo soprattutto del settore giovanile.
9. La sede del Comitato Regionale è stabilita, di regola, nel capoluogo della regione, salvo deroga deliberata dal Consiglio Federale.

**Art. 134 Gestione Commissariale del Comitato Regionale**

1. In caso di accertate gravi irregolarità di gestione o di funzionamento o per ripetute violazioni dell'ordinamento sportivo da parte del Comitato Regionale, si applica quanto previsto dall'art. 61 dello Statuto Federale.

**Art. 135 Assemblea Regionale – Disposizioni Generali**

1. Le Assemblee Regionali si distinguono in Ordinarie e Straordinarie e sono regolate dagli artt. 55 e 56 dello Statuto.
2. Si applicano, inoltre, nei limiti di compatibilità e salvo diversa previsione espressa, le disposizioni previste dallo Statuto e dal presente Regolamento in materia di Assemblee Nazionali, ordinarie o straordinarie.
3. L'ordine del giorno delle Assemblee Regionali deve essere predisposto dal Consiglio del Comitato Regionale. Il verbale dell'Assemblea deve essere immediatamente rimesso alla Segreteria Federale.

**Art. 136 Indizione e Convocazione**

1. In merito alla indizione e convocazione si applica l'art. 55 dello Statuto Federale. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti posti all'esame dell'Assemblea, del luogo della stessa, della data e dell'ora in prima e in seconda convocazione, dell'elenco dei voti e dei termini dell'eventuale ricorso.
2. L'avviso di convocazione può altresì contenere indicazioni e disposizioni di carattere organizzativo e logistico. L'avviso di convocazione viene inviato in copia, per conoscenza, alla Federazione.
3. Nell'ordine del giorno dell'Assemblea elettiva quadriennale, va comunque inserito, come punto specifico, l'elezione delle cariche federali e gli adempimenti connessi e/o correlati.

**Art. 137 Composizione e partecipazione all'Assemblea. Deleghe**

1. La composizione e la partecipazione all'Assemblea Regionale sono disciplinate dall'art. 55 dello Statuto Federale.
2. Sono ammesse deleghe nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dall'art. 55, comma 3, dello Statuto Federale.

**Art. 138 Commissione Verifica Poteri**

1. Le operazioni di verifica dei poteri sono svolte dalla Commissione Verifica Poteri.
2. Tale commissione è nominata per le Assemblee Regionali, dal Consiglio Regionale all'atto della convocazione dell'Assemblea ed è composta da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 7 (sette) componenti tra persone facenti parte del personale o degli organi federali e/o tra persone tesserate alla Federkombat, con esclusione dei componenti del Consiglio Regionale, dei candidati alle cariche elettive e dei

Federkombat – R.O.

componenti degli Organi di Giustizia o dell'Ufficio del Procuratore Federale della Federazione competenti a decidere eventuali ricorsi.

3. I componenti della Commissione Verifica Poteri non hanno diritto di voto.
4. La Commissione controlla l'identità degli aventi diritto a voto e la validità delle deleghe.
5. Sorgendo contestazioni sulla validità della rappresentanza, la Commissione redige verbale, che deve essere sottoscritto dalla persona interessata con la dichiarazione espressa di volere o non volere proporre reclamo all'Assemblea.
6. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dallo Statuto e dal presente Regolamento in materia.

**Art. 139 Adempimenti preliminari**

1. I lavori dell'Assemblea Regionale sono introdotti dal Presidente Regionale o da chi ne fa le veci, che propone la nomina del Presidente dell'Assemblea. Il Presidente così nominato, accettando l'incarico, dichiara aperti i lavori assembleari.
2. L'Assemblea, su proposta del Presidente della stessa, può nominare la Commissione Scrutinio, scelta tra persone che non siano candidate alle cariche regionali elettive nell'Assemblea in cui sono chiamate ad operare.
3. La Commissione Scrutinio è composta da un Presidente e da due componenti scelti tra le persone presenti ed aventi diritto di voto, i quali procederanno alle incombenze loro assegnate dal Presidente dell'Assemblea.

**Art. 140 Votazioni**

1. Tutte le elezioni alle cariche regionali devono avvenire mediante votazione a scrutinio segreto anche mediante strumento elettronico od informatico equipollente – in cabina o in luogo isolato.
2. Per l'elezione del Presidente, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, si applica quanto previsto dall'art. 79, comma 2, dello Statuto.

**Art. 141 Elezione delle cariche elettive federali periferiche, incompatibilità, candidature, ricorsi**

1. L'elezione delle cariche elettive federali periferiche è regolata degli artt. 76 e ss. dello Statuto, nonché dalle ulteriori disposizioni dello Statuto e del presente Regolamento, in quanto applicabili.
2. Per le Assemblee Elettive si procederà con votazioni contestuali ma con schede separate per categoria, del Presidente regionale e dei Consiglieri regionali, secondo quanto previsto dallo Statuto.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento per le Assemblee Regionali, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto e del presente Regolamento dettate per l'Assemblea Nazionale.

**Art. 142 Assemblea per la costituzione di nuovi Comitati Regionali**

1. Il Consiglio Regionale nella stessa delibera istitutiva del Comitato Regionale deve stabilire la data di convocazione della relativa Assemblea per elegerne gli Organi. All'espletamento delle procedure provvede la Segreteria Federale nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto Federale e dal presente Regolamento. Se la

## Federkombat – R.O.

costituzione del nuovo Comitato non coincide con l'inizio del quadriennio Olimpico, gli Organi eletti dureranno in carica fino al termine di quello in corso.

### **Art. 143 Il Presidente del Comitato Regionale**

1. Il Presidente del Comitato Regionale è eletto dall'Assemblea regionale a scrutinio segreto, con le stesse modalità, in quanto applicabili, previste per l'elezione del Presidente della Federazione.
2. Il Presidente del Comitato Regionale svolge le funzioni, di cui all'art. 57 dello Statuto Federale. Rappresenta la Federkombat, ai soli fini sportivi, nell'ambito territoriale di competenza, seguendo le direttive del Consiglio Federale. Il Presidente del Comitato Regionale è responsabile, unitamente ai componenti del Consiglio Regionale, nei confronti dell'Assemblea regionale e del Consiglio Federale, dell'andamento del Comitato Regionale.
3. Al termine dell'incarico, qualunque ne sia la causa, il Presidente del Comitato è tenuto a consegnare, entro 10 (dieci) giorni dal verificarsi dell'evento, a chi lo sostituisce documenti e beni d'appartenenza del Comitato, in suo possesso con redazione di apposito verbale di consegna.
4. Il Presidente del Comitato Regionale risponde, unitamente ai componenti il Consiglio Regionale, degli atti compiuti nell'ambito della propria gestione e la Federazione ha azione di responsabilità nei loro confronti, in caso di danni causati al patrimonio federale da cattiva gestione.

### **Art. 144 Il Consiglio Regionale – Disposizioni Generali**

1. La composizione, l'attività ed il funzionamento del Consiglio Regionale sono regolati dall'art. 58 dello Statuto Federale e dal presente Regolamento.

### **Art. 145 Funzionamento del Consiglio Regionale**

1. Nella sua prima riunione, il Consiglio Regionale nomina il Segretario.
2. Il Consiglio Regionale si riunisce periodicamente, comunque non meno di 2 (due) volte l'anno ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure a richiesta della maggioranza dei Consiglieri. La riunione dovrà essere convocata per iscritto con almeno 7 (sette) giorni di anticipo.
3. Delle riunioni è redatto verbale a cura del Segretario, da trasmettersi in copia alla Segreteria Federale entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal suo svolgimento. Dello stesso va data lettura nella successiva riunione del Consiglio Regionale.

### **Art. 146 Delegato Regionale e Delegato Provinciale**

1. La nomina, la durata dell'incarico e le attribuzioni del Delegato Regionale sono stabiliti dall'art. 59 dello Statuto Federale.
2. In particolare, rientrano tra le competenze del Delegato Regionale:
  - a) contribuire, nell'ambito della propria Regione, alla realizzazione dei fini di cui all'art. 1 dello Statuto Federale, operando per la costituzione e l'affiliazione di nuove Associazioni sportive e per l'assistenza a quelle già esistenti;
  - b) informare tempestivamente il Consiglio Federale, di ogni iniziativa o programma dell'attività sportiva, realizzabile nella Regione;

Federkombat – R.O.

- c) intervenire, nell'interesse della Federkombat e degli Affiliati, presso l'organizzazione periferica del CONI e le Autorità locali;
  - d) osservare ed applicare le norme federali, attuare per quanto di competenza, i provvedimenti del Presidente della Federazione, le deliberazioni e le decisioni del Consiglio Federale e quelle del Consiglio di Presidenza;
  - e) predisporre per il Consiglio Federale, al termine dell'incarico annuale, dettagliata relazione sull'esito del suo mandato.
3. La sede della Delegazione regionale (che di regola coincide con il capoluogo di Regione) è deliberata dal Consiglio Federale su proposta del Delegato stesso.
4. L'istituzione e le attribuzioni del Delegato Provinciale sono stabiliti dall'art. 60 dello Statuto Federale.

### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 147 Regolamenti Federali

1. Per l'attuazione dei principi statutari, organizzativi e disciplinari, la Federkombat applica, oltre al presente Regolamento Organico, anche specifici regolamenti approvati dal Consiglio Federale, nonché norme attuative dei medesimi; in particolare:
- i. Regolamento Tecnico Internazionale;
  - ii. Regolamento di Giustizia;
  - iii. Regolamento Sanitario;
  - iv. Norme Sportive Antidoping;
  - v. Regolamento Commissione Nazionale Atleti;
  - vi. Regolamento didattico;
  - vii. Regolamento gara;
  - viii. Regolamento selezione Squadre Azzurre;
  - ix. Regolamento attività di formazione;
  - x. Regolamento elettorale;
  - xi. Regolamento del Settore Tecnico Federale: "Piano di Formazione Nazionale dei Quadri Tecnici Sportivi";
  - xii. Guida Federale annuale per ottenere l'affiliazione e la riaffiliazione delle Società e del tesseramento degli associati per l'anno sociale di riferimento.
2. Per le attività di specifici settori, in particolare dei tecnici e dei giudici, il Consiglio Federale emana disposizioni operative ed organizzative sia a livello nazionale che periferico.

Federkombat – R.O.

3. All'inizio di ogni anno sportivo il Consiglio Federale conferma o modifica i Regolamenti per l'attività formativa, didattica, promozionale e agonistica.

**Art. 148 Logotipo, marchio e diritti della Federkombat**

1. La Federkombat quale unico organismo rappresentante lo sport della Kickboxing, Muay Thai, Savate, Shoot Boxe, Sambo e MMA in Italia in tutte le loro sue manifestazioni, è titolare in via esclusiva di tutti i diritti relativi alle manifestazioni indette ed organizzate dalla stessa.
2. La Federkombat è altresì titolare, in via esclusiva, di tutti i diritti relativi al proprio marchio distintivo, nonché al logotipo, simboli ed emblemi, regolarmente registrati secondo la legislazione italiana in materia. L'utilizzo dei segni distintivi di proprietà della Federkombat è consentito senza preventiva autorizzazione ai soli Organi della Federkombat nell'ambito delle attività autorizzate e riconosciute dalla Federazione stessa. L'utilizzo da parte di altri soggetti, ivi compresi Affiliati ed Aggregati, è subordinato a preventivi e formali atti autorizzativi della Federkombat.
3. L'utilizzo del logo del CONI è subordinato alle disposizioni emanate in materia dal CONI stesso.
4. L'utilizzo del logo di Sport e Salute è subordinato alle disposizioni emanate in materia da Sport e Salute stessa.
5. La mancata osservanza di quanto disposto ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo, costituisce, per gli Affiliati, Aggregati e tesserati, violazione disciplinare, secondo le disposizioni del Regolamento di Giustizia Federale e ferma restando ogni tutela dinanzi alle autorità giudiziarie dell'ordinamento statale. Il Consiglio Federale ha facoltà, altresì, di disciplinare le suddette materie, con appositi regolamenti.
6. La Federkombat può concedere, in via esclusiva o meno e con ampia facoltà di sublicenza, i diritti di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo.

**Art. 149 Entrata in vigore**

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. I) dello Statuto del CONI.



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

*Alessandro Cherubini***FEDERKOMBAT**

FEDERAZIONE ITALIANA KICKBOXING • MUAY THAI • SAVATE • SHOOT BOXE • SAMBO • MMA

**DELIBERA D'URGENZA DEL PRESIDENTE FEDERALE**

n. [6] del [18 novembre 2024]

**OGGETTO: Modifica Regolamento Organico in conformità al testo di Statuto Federale, come da ultimo modificato dal Commissario *ad acta* in adeguamento ai nuovi Principi Fondamentali e successivamente dallo stesso approvato con apposito Decreto – Trasmissione al CONI**

**IL PRESIDENTE FEDERALE**

**VISTI** lo Statuto e i Regolamenti Federali vigenti;

**VISTI** in particolare gli artt. 30, comma 8, e 32, comma 1, n. 27) dello Statuto Federale;

**CONSIDERATO** che la L. 10 agosto 2023 n. 122 di conversione del D.L. 22 giugno 2023 n. 75, all'art. 16 comma 2 del D.lgs. 23 luglio 1999, n. 242 ha introdotto una serie di novità legislative che hanno comportato, tra l'altro, la necessità di modificare i Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate del CONI;

**CONSIDERATO** che il Consiglio Nazionale del CONI ha, conseguentemente, provveduto alla modifica dei predetti Principi Fondamentali con Delibera n. 1751 del 16 febbraio 2024, approvata dal Ministero dello Sport e i Giovani con Nota n. 642 del 5 marzo 2024;

**CONSIDERATO** altresì che la modifica dei Principi Fondamentali ha reso necessario e urgente l'adeguamento degli Statuti di tutte le FSN e le DSA;

**CONSIDERATO** inoltre che, al fine di procedere a tale adeguamento, il CONI ha nominato Commissari *ad acta* per le FSN e le DSA, ai sensi dell'art. 22, comma 6, dello Statuto CONI;

**CONSIDERATO** poi che il D.L. n. 71 del 31 maggio 2024 ha successivamente introdotto ulteriori innovazioni, che il CONI ha recepito con un ulteriore adeguamento dei propri Principi Fondamentali con Delibera n. 1759 del 5 giugno 2024 – approvati dal Ministero dello Sport e i Giovani con Nota n. 1508 del 12 giugno 2024;

**FEDERAZIONE ITALIANA KICKBOXING MUAY THAI SAVATE SHOOT BOXE SAMBO MMA**

Via Alessandro Manzoni, 18 – 20900 – MONZA – MB – Italy – Tel. +39 039 321804

E-mail: [presidente@federkombat.it](mailto:presidente@federkombat.it) – [segretario@federkombat.it](mailto:segretario@federkombat.it) – [segreteria@federkombat.it](mailto:segreteria@federkombat.it)Pec: [federazione@pec.federkombat.it](mailto:federazione@pec.federkombat.it) – Web: [www.federkombat.it](http://www.federkombat.it) – C.F. / P.IVA n. 07974780152FEDERAZIONE  
SPORTIVA NAZIONALE  
RICONOSCIUTA  
DAL CONI

FEDERAZIONE SPORTIVA NAZIONALE RICONOSCIUTA DAL CONI – Prov. nr. 1733 del 23/05/2023  
Iscritta al Registro Persone giuridiche, Prefettura Monza Brianza nr. d'ordine 44 pag.169 del vol. 1 del 12/02/2014  
Iscritta al Registro Economico Amministrativo REA della CCIAA di Monza Brianza - MB1394794 dal 11/06/1992



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

*Alessandro Cherubini***FEDERKOMBAT**

FEDERAZIONE ITALIANA KICKBOXING • MUAY THAI • SAVATE • SHOOT BOXE • SAMBO • MMA



**CONSIDERATO** che, in tale ambito, la Giunta Nazionale CONI ha nominato l'Avv. Michele Signorini quale Commissario *ad acta* della Federazione, con Delibera n. 230 del 5 giugno 2024;

**CONSIDERATO** dunque che i Commissari *ad acta* nominati sono stati chiamati ad adeguare gli Statuti ai Principi Fondamentali come modificati dapprima nello scorso febbraio e poi, da ultimo, a giugno;

**RILEVATO** che, in adempimento del mandato ricevuto dal CONI, il Commissario *ad acta* della FEDERKOMBAT ha così predisposto le proposte di modifica dello Statuto adeguando le norme dello Statuto ai Principi Fondamentali ogni qual volta la disposizione statutaria fosse difforme da quanto previsto dai Principi Fondamentali;

**CONSIDERATO** quindi che, in data 20 giugno 2024, il Commissario *ad acta* ha trasmesso alla Federazione il Decreto del Commissario *ad acta* n. 67/2024, unitamente al nuovo testo dello Statuto Federale della FEDERKOMBAT, quale sua parte integrante e sostanziale, con il quale ha decretato l'approvazione del nuovo testo dello Statuto Federale della FEDERKOMBAT, nonché ne ha decretato la trasmissione alla Giunta Nazionale del CONI, per le valutazioni di competenza e, in particolare, per assicurarne la conformità ai Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate, come modificati dal Consiglio Nazionale del CONI con provvedimenti nn. 1751 del 16 febbraio 2024 e 1759 del 5 giugno 2024 e, quindi, per riceverne l'approvazione definitiva;

**CONSIDERATO** quindi che, con Delibera n. 302 dell'11 luglio 2024, la Giunta Nazionale del CONI ha definitivamente approvato il testo dello Statuto Federale come modificato dal Commissario *ad acta*;

**CONSIDERATA** dunque la conseguente necessità di modificare il Regolamento Organico della Federazione, anche al fine di adeguarne il testo alle disposizioni dello Statuto Federale, come da ultimo modificato dal Commissario *ad acta* e renderlo ad esso conforme;

**VISTO** il nuovo testo del Regolamento Organico della Federazione – che, allegato alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale;

**FEDERAZIONE ITALIANA KICKBOXING MUAY THAI SAVATE SHOOT BOXE SAMBO MMA**

Via Alessandro Manzoni, 18 – 20900 – MONZA – MB – Italy – Tel. +39 039 321804

E-mail: [presidente@federkombat.it](mailto:presidente@federkombat.it) – [segretario@federkombat.it](mailto:segretario@federkombat.it) – [segreteria@federkombat.it](mailto:segreteria@federkombat.it)Pec: [federazione@pec.federkombat.it](mailto:federazione@pec.federkombat.it) – Web: [www.federkombat.it](http://www.federkombat.it) – C.F. / P.IVA n. 07974780152FEDERAZIONE  
SPORTIVA NAZIONALE  
RICONOSCIUTA  
DAL CONI

FEDERAZIONE SPORTIVA NAZIONALE RICONOSCIUTA DAL CONI – Provv. nr. 1733 del 23/05/2023

Iscritta al Registro Persone giuridiche, Prefettura Monza Brianza nr. d'ordine 44 pag.169 del vol. 1 del 12/02/2014

Iscritta al Registro Economico Amministrativo REA della CCAA di Monza Brianza - MB1394794 dal 11/06/1992



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

*Alessandro Cherubini***FEDERKOMBAT**

FEDERAZIONE ITALIANA KICKBOXING • MUAY THAI • SAVATE • SHOOT BOXE • SAMBO • MMA



**RITENUTO** il nuovo testo del Regolamento Organico della Federazione adeguato e conforme alle disposizioni dello Statuto Federale, come da ultimo modificato dal Commissario *ad acta*;

**CONSIDERATO** quindi la necessità di trasmettere il nuovo testo del Regolamento Organico, come modificato, ai competenti Uffici del CONI per le valutazioni di competenza e, in particolare, al fine di valutarne la conformità allo Statuto Federale, come da ultimo modificato dal Commissario *ad acta*, nonché alla legge, allo Statuto del CONI, ai Principi Fondamentali emanati dal Consiglio Nazionale e agli ulteriori Regolamenti Federali e, quindi, di riceverne l'approvazione definitiva da parte della Giunta Nazionale;

**CONSIDERATO** tuttavia che, all'esito delle verifiche dei competenti Uffici del CONI, potrebbe risultare necessario effettuare ulteriori interventi al nuovo testo di Regolamento Organico della Federazione, in linea con lo Statuto Federale e/o con la legge, lo Statuto del CONI, i Principi Fondamentali e gli ulteriori Regolamenti Federali, e quelli che l'esperienza segnala come necessari al fine di rendere il testo più fruibile, nonché per eventuali successivi emendamenti richiesti dal CONI necessari per riceverne l'approvazione definitiva da parte della Giunta Nazionale;

**CONSIDERATO** altresì che la Giunta Nazionale del CONI si riunirà in data 20 novembre 2024;

**CONSIDERATA** dunque l'opportunità di sottoporre in tale data il nuovo testo del Regolamento Organico alla Giunta Nazionale del CONI, al fine di riceverne l'approvazione definitiva;

**CONSIDERATA** quindi, per le predette ragioni, l'indifferibilità e l'urgenza della modifica e dell'approvazione del nuovo testo di Regolamento Organico della Federazione per il completamento dei conseguenti adempimenti necessari, ivi compresa la trasmissione ai competenti Uffici del CONI per le valutazioni di competenza, al fine di adeguarne il testo alle disposizioni dello Statuto Federale, come da ultimo modificato dal Commissario *ad acta*, nonché alla legge, allo Statuto del CONI, ai Principi Fondamentali emanati dal Consiglio Nazionale e agli ulteriori Regolamenti Federali e, quindi, di ottenerne l'approvazione definitiva da parte della Giunta Nazionale del CONI;

**FEDERAZIONE ITALIANA KICKBOXING MUAY THAI SAVATE SHOOT BOXE SAMBO MMA**

Via Alessandro Manzoni, 18 – 20900 – MONZA – MB – Italy – Tel. +39 039 321804

E-mail: [presidente@federkombat.it](mailto:presidente@federkombat.it) – [segretario@federkombat.it](mailto:segretario@federkombat.it) – [segreteria@federkombat.it](mailto:segreteria@federkombat.it)Pec: [federazione@pec.federkombat.it](mailto:federazione@pec.federkombat.it) – Web: [www.federkombat.it](http://www.federkombat.it) – C.F. / P.IVA n. 07974780152FEDERAZIONE  
SPORTIVA NAZIONALE  
RICONOSCIUTA  
DAL CONIFEDERAZIONE SPORTIVA NAZIONALE RICONOSCIUTA DAL CONI – Provv. nr. 1733 del 23/05/2023  
Iscritta al Registro Persone giuridiche, Prefettura Monza Brianza nr. d'ordine 44 pag.169 del vol. 1 del 12/02/2014  
Iscritta al Registro Economico Amministrativo REA della CCIAA di Monza Brianza - MB1394794 dal 11/06/1992



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

*Alessandro Cherubini***FEDERKOMBAT**

FEDERAZIONE ITALIANA KICKBOXING • MUAY THAI • SAVATE • SHOOT BOXE • SAMBO • MMA



Tutto ciò visto, considerato, rilevato e ritenuto,

### DELIBERA

- di approvare il nuovo testo del Regolamento Organico della Federazione che, allegato alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale – con riserva di effettuare ulteriori interventi in linea con lo Statuto Federale e/o con la legge, lo Statuto del CONI, i Principi Fondamentali e gli ulteriori Regolamenti Federali, all’esito delle verifiche effettuate dai competenti Uffici del CONI, e quelli che l’esperienza segnala come necessari al fine di rendere il testo più fruibile, nonché per eventuali successivi emendamenti richiesti dal CONI, necessari per l’approvazione definitiva da parte della Giunta Nazionale;
- di dare mandato alla Segreteria Federale di curarne la conseguente trasmissione al CONI, al fine di sottoporre le modifiche e il testo nel suo complesso alle valutazioni di competenza degli Uffici del CONI e alla successiva approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.

La presente Delibera, avente carattere d’urgenza, sarà sottoposta a ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

Donato Milano

*Il Presidente Federale*



**FEDERAZIONE ITALIANA KICKBOXING MUAY THAI SAVATE SHOOT BOXE SAMBO MMA**

Via Alessandro Manzoni, 18 – 20900 – MONZA – MB – Italy – Tel. +39 039 321804

E-mail: [presidente@federkombat.it](mailto:presidente@federkombat.it) – [segretario@federkombat.it](mailto:segretario@federkombat.it) – [segreteria@federkombat.it](mailto:segreteria@federkombat.it)

Pec: [federazione@pec.federkombat.it](mailto:federazione@pec.federkombat.it) – Web: [www.federkombat.it](http://www.federkombat.it) – C.F. / P.IVA n. 07974780152



FEDERAZIONE  
SPORTIVA NAZIONALE  
RICONOSCIUTA  
DAL CONI

FEDERAZIONE SPORTIVA NAZIONALE RICONOSCIUTA DAL CONI – Provv. nr. 1733 del 23/05/2023

Iscritta al Registro Persone giuridiche, Prefettura Monza Brianza nr. d’ordine 44 pag.169 del vol. 1 del 12/02/2014

Iscritta al Registro Economico Amministrativo REA della CCIAA di Monza Brianza - MB1394794 dal 11/06/1992